

ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di piattaforma per la stoccaggio, il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti a servizi del bacino 11 Saluzzo-Savigliano-Fossano. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 24.12.2001 il Sig. Giovanni Greco, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente (C.S.E.A.), con sede in Saluzzo (CN), Via Macallè n. 9 - ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i., presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di piattaforma per lo stoccaggio, il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti a servizi del bacino 11 Saluzzo-Savigliano-Fossano, da realizzare nel Comune di Villafalletto (CN), Località Formielle - Cascina delle Formiche, (prot. generale di ricevimento n. 55831 in data 20.12.01; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 24.12.2001 con n. ord. 09/VAL/2001).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 18.12.2001.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 21, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La consultazione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/98 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1999, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è la Dott.ssa Chiara Pepino - tel. 0171-445370 - Dirigente dell'Area del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La Dirigente dell'Area del Territorio
Chiara Pepino

Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale e Pianificazione e Gestione Attività Estrattive

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i. 1. Progetto di un nuovo pozzo ad uso irriguo, Comune di Buriasco. 2. Progetto di un nuovo pozzo ad uso irriguo, Comune di Castagnole Piemonte. 3. Derivazione d'acqua dal Rio Lagro Nero, Comune di Cesana Torinese. 4. Progetto di un nuovo pozzo irriguo, Comune di Villafranca Piemonte. 5. Progetto di un nuovo pozzo ad uso irriguo, Comune di Scalenghe

Si comunica che:

1. I Consorzi Irrigui Associati di Buriasco, con sede legale in Buriasco, Regione Priotti n. 7, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di un nuovo pozzo ad uso irriguo, Comune di Buriasco, richiedendo l'avvio della fase di Verifica della Procedura di V.I.A.

2. Il Consorzio Irriguo di Castagnole Piemonte, con sede legale in Castagnole Piemonte, Casc. Secondina n. 50, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di un nuovo pozzo ad uso irriguo, Comune di Castagnole Piemonte, richiedendo l'avvio della fase di Verifica della Procedura di V.I.A.

3. La Società Idroelettrica Piemontese con sede in Rocca Grimalda (AL) Loc. Schierano n. 164, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di derivazione d'acqua del Rio Lago Nero, Comune di Cesana Torinese, richiedendo l'avvio della fase di Verifica della Procedura di V.I.A.

4. L'Azienda Agricola Gallo Antonio Franco, con sede in Villafranca Piemonte, Fraz. San Nicola n. 19, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di un nuovo pozzo irriguo, Comune di Villafranca Piemonte, richiedendo l'avvio della fase di Verifica della Procedura di V.I.A.

5. L'Azienda Agricola Scalerandi, con sede in Scalenghe, Reg. Collettrale n. 29, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di

un nuovo pozzo ad uso irriguo, Comune di Scalenghe, richiedendo l'avvio della fase di Verifica della Procedura di V.I.A.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (Lun./Ven. 9-12 Merc. 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione dei procedimenti inerenti la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorità Competente, i progetti sono da ritenersi esclusi dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. la responsabile dei procedimenti suindicati è la dott.ssa Paola Molina, Dirigente del Servizio V.I.A., tel. 011/861.38.25 fax. 011/861.38.57.

La Dirigente del Servizio
Paola Molina

Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i. - Progetto di un centro per il deposito preliminare e la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non. Proponente: Augusta Trasporti, Candiolo

In data 3 gennaio 2002 il proponente: La Società Augusta Trasporti, con sede in Candiolo (TO), Strada Delle Pignere n. 3, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al Progetto di un centro per il deposito preliminare e la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non, Candiolo, allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura V.I.A., presentata alla Provincia di Torino.

La documentazione è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (Lun./Ven. 9-12 Merc. 15-19), per 45 giorni a partire dalla data di deposito degli elaborati.

Il giudizio di compatibilità ambientale viene pronunciato entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito.

Eventuali osservazioni informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 45 giorni dalla data di deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimen-

to è l'Ing. Valerio Vittone tel. 011/861.3825 fax. 011/861.3857.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La Dirigente del servizio V.I.A.
Paola Molina

Provincia del Verbano Cusio Ossola - 8° Settore Tutela dell'Ambiente - Servizio V.I.A.

Istanza di estrazione di un blocco di pietra ollare sito in Val Loana nel territorio del Comune di Malesco (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura V.I.A. ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L.R. 14/12/98, n. 40

In data 4/1/02 il Sig. Luigi Prini Amministratore della Ditta Prini Graniti S.n.c. con sede in Masera (VB) C.A.P. 28855, via P. Ferraris n. 6, ha depositato presso l'Ufficio di deposito del Servizio V.I.A. della Provincia del V.C.O., Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria, n. 25 - 28924 Verbania - ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L.R. 40/98, copia degli elaborati relativi all'istanza di estrazione di un blocco di pietra ollare sito in Val Loana nel territorio del Comune di Malesco (VB), allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura V.I.A., presentata alla Provincia del V.C.O., al n. 28 del registro dei progetti depositati, ai sensi dell'art. 10, c. 1, della L.R. 40/98. La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente alla Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione. Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento. Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della L. 241/90 il Responsabile del Servizio V.I.A. è la Dott.ssa Barbara Lomazzi Tel. 0323.4950208. Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Servizio V.I.A.
Barbara Lomazzi

Provincia del Verbano Cusio Ossola - 8° Settore Tutela dell'Ambiente - Servizio V.I.A.

Istanza di coltivazione della cava di serizzo denominata "Rencio Molinetto" nel territorio del Comune di Crodo (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente

alla Fase di Verifica della procedura V.I.A. ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L.R. 14/12/98, n. 40

In data 4/1/02 il Sig. Mario Trivelli Legale Rappresentante della Ditta Graniti Valtoce S.r.l. con sede in Crodo (VB) C.A.P. 28862, via Molinetto n. 14, ha depositato presso l'Ufficio di deposito del Servizio V.I.A. della Provincia del V.C.O., Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria, n. 25 - 28924 Verbania - ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L.R. 40/98, copia degli elaborati relativi all'istanza di coltivazione della cava di serizzo denominata "Rencio Molinetto" nel territorio del Comune di Crodo (VB), allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura V.I.A., presentata alla Provincia del V.C.O., al n. 29 del registro dei progetti depositati, ai sensi dell'art. 10, c. 1, della L.R. 40/98.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente alla Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione. Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento. Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della L. 241/90 il Responsabile del Servizio V.I.A. è la Dott.ssa Barbara Lomazzi Tel. 0323.4950208. Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Servizio V.I.A.
Barbara Lomazzi

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della L.R. 25 luglio 1994 n. 27 artt. 12 - 13 - Richiesta autorizzazione ai fini idraulici per posa di difesa spondale in massi cementati - Domanda in data 8/1/2001 della Ditta A.C.M. S.r.l.

Data di avvio: 9/1/2002

N. di protocollo dell'istanza: 877

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 giorni

Responsabile dell'istruttoria tecnica amministrativa:

Responsabile del procedimento: il Dirigente di Settore: Arch. Mauro Forno

Funzionari Responsabili dell'istruttoria tecnico:
Ing. Patrizia Buzzi

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria - P.zza Turati, 4 - 3° Piano.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno

Regione Piemonte - Direzione Trasporti, Settore Viabilità ed Impianti Fissi

Costruzione impianto funiviario in località Sansicario, comune di Cesana Torinese - Funivia monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli, seggiole quadriposto, denominata "Sky Lodge - Le Sellette" (1727 - 2253) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 8/1/2002 l'Agenzia Torino 2006, con sede in Torino, Via Corte d'appello n. 14, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di una funivia monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli, seggiole quadriposto, "Sky Lodge - Le Sellette" (1727 - 2253) allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di V.I.A., presentata al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 277 in data 8/1/2002) ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40/98.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento designato è l'Ing. Giuseppe Iacopino (tel. 011 4324245) e geom. Vittorio Russo quale referente di progetto (tel. 0114324247) della Direzione Trasporti Settore Viabilità ed Impianti Fissi.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Direzione Trasporti
- Settore Viabilità ed Impianti Fissi
Il Responsabile di Settore
Giuseppe Iacopino

Regione Piemonte - Direzione Trasporti, Settore Viabilità ed Impianti Fissi

Costruzione impianto funiviario in località Serra Granet, comune di Cesana Torinese - Funivia monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli, seggiole quadriposto, denominata "La Coche - Colle - Serra Granet" (1892 - 2186) Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 8/1/2002 l'Agenzia Torino 2006, con sede in Torino, Via Corte d'appello n. 14, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di una funivia monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli, seggiole quadriposto, "La Coche - Colle - Serra Granet" (1892 - 2186) allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di V.I.A., presentata al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 277 in data 8/1/2002) ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40/98.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento designato è l'Ing. Giuseppe Iacopino (tel. 011 4324245) e geom. Vittorio Russo quale referente di progetto (tel. 0114324247) della Direzione Trasporti Settore Viabilità ed Impianti Fissi.

Avvero il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Direzione Trasporti
- Settore Viabilità ed Impianti Fissi
Il Responsabile di Settore
Giuseppe Iacopino

Regione Piemonte - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della L.R. 25 luglio 1994 n. 27 artt. 12 - 13. Procedimento: richiesta nulla-osta idraulico per attraversa-

mento aereo del corso d'acqua pubblica denominato Torrente Stura di Ovada con un impianto elettrico MT alla tensione di 20000 volt in Località Gnocchetto nei Comuni di Ovada e Belforte Monferrato. Domanda in data 20.9.2001 dell'ENEL Distribuzione - Esercizio di Alessandria

Data di avvio: 24.9.2001

N. di protocollo dell'istanza: 31577

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 giorni.

Unità responsabile del procedimento: Il Dirigente di Settore: Arch. Mauro Forno.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Sig. Pier Luigi Viola e Sig.ra Giuseppina Ottria.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria - P.zza Turati, 4 - 3° Piano.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94. Procedimento: Richiesta autorizzazione ad eseguire opere di difesa spondale sul lato orografico sinistro T. Borbore in Comune di Vezza d'Alba

Data di avvio: 31/12/2001

N. di protocollo dell'istanza: 45146

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo.

Per informazioni sullo stato della pratica rivolgersi a: Geom. Cuomo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - 12100 Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 241/90. Procedimento: Sigg. Busca F.lli - Richiesta nulla osta idraulico in sanatoria per costruzione scogliera lungo un tratto spondale dx del T. Cherasca e del Rio Gaiola in Comune di Diano d'Alba

Data di avvio: 16/01/2002

N. di protocollo dell'istanza: 1934

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo.

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. N. Cuomo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - 12100 Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90. Procedimento: Comune di Moiola - Richiesta autorizzazione per sistemazione idraulica e di versante Rio Colli (tratto a monte)

Data di avvio: 7/1/2002

N. di protocollo dell'istanza: 568

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo.

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. N. Cuomo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Procedimento di regimazione idraulica di un tratto d'alveo del T. Curone in Comune di Gremiasco, a monte ponte per località Musigliano

Data di avvio: 16/1/2002

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 giorni.

Unità responsabile del procedimento: Il Responsabile di Settore Arch. Mauro Forno.

Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Geom. Gianfranco Giaccherro.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria - P.zza Turati, 4 - 3° Piano.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile di Settore
Mauro Forno

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Progetto di regimazione idraulica di un tratto d'alveo del T. Curone in Comune di Gremiasco a monte concentrico

Data di avvio: 16/1/2002

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 giorni.

Unità responsabile del procedimento: Il Responsabile di Settore Arch. Mauro Forno.

Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Geom. Gianfranco Giaccherro.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria - P.zza Turati, 4 - 3° Piano.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile di Settore
Mauro Forno

Regione Piemonte - Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche

Comune di Cavaglio D'Agogna (NO) - Ridefinizione dell'area di salvaguardia del pozzo dell'Acquedotto Comunale ubicato nel Comune di Cavaglio D'Agogna. Art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni. Comunicazione di avvio del procedimento (Legge 7 agosto 1990, n. 241, L.R. 25 luglio 1994, n. 27, artt. 12 e 13)

Data di avvio: 21/1/2002

n. di protocollo dell'istanza: 475 n. assegnato: 74.

Ufficio e responsabile del procedimento: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino - Ing. Salvatore De Giorgio.

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Arch. Claudio Salanitro tel 011/4324548.

Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Fognarie, di Depurazione ed Acquedottistiche; Via P. Amedeo, 17 Torino, 1° piano c/o Arch. Claudio Salanitro.

Termine di presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Si prega di voler cortesemente indicare il numero assegnato all'istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del procedimento
Salvatore De Giorgio

Regione Piemonte - Direzione OO.PP. - Settore OO.PP.
Difesa Assetto Idrogeologico di Novara

Lavori di sistemazione idraulica del torrente Strona nel Comune di Ghemme (NO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 28.12.01 il Comune di Ghemme (NO) ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale" di Via Principe Amedeo, 17 - Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Lavori di sistemazione idraulica del torrente Strona" allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di V.I.A., presentata al "Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico" (prot. di ricevimento n. 1023 in data 25.1.00) ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, presso l'Ufficio di Deposito (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'Arch. Piero Teseo Sassi ed il responsabile dell'istruttoria del procedimento stesso il Geom. Corrado Mainini ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica.

Attraverso il provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Settore
P.T. Sassi

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Borghetto di Borbera (Alessandria)

Modifica dello Statuto Comunale del Comune di Borghetto di Borbera deliberazioni del Consiglio Comunale n. 31 del 29.11.01 e n. 41 del 28.12.2001

Il Sindaco

1) Proclama che viene approvata la proposta dell'assessore Saporito per cui dopo il comma 4 dell'art. 23 dello Statuto Comunale viene aggiunto il seguente comma 5:

"5. La nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla Legge, avviene con il sistema del voto limitato e separato qualora la Legge preveda che debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze. Sono proclamati eletti coloro che ottengono più voti. Qualora nella prima votazione si verifichi parità di voti si procede immediatamente ad una seconda votazione e qualora anche nella seconda votazione si verifichi parità di voti si procede, nella stessa seduta, ad una terza votazione alla quale parteciperà anche il Sindaco ed in sua assenza il Vice Sindaco."

Comune di Castell'Alfero (Asti)

Modifica art. 18 dello Statuto comunale in conseguenza adozione delibera Consiglio Comunale n. 48 del 27/7/2001

Art. 18

(legge n. 81/93) *Composizione*

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di 4 (quattro) Assessori nominati dal Sindaco anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio, nel numero massimo di due, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

Il Sindaco
Angelo Marengo

Comune di Montechiaro d'Asti (Asti)

Statuto comunale

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune di Montechiaro è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Autonomia

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del comune è sita in Piazza Umberto I n.1. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

(Artt. 6, c. 2 e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma che sono quelli recentemente in uso.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma può essere autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art.5

Archivio storico

Il Comune ha un proprio archivio storico. Il Consiglio, il Sindaco, la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, ne garantiscono la custodia e ne organizzano le consultazioni da parte di studiosi e ricercatori specificatamente autorizzati.

Art. 6

Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 61, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 23.

Art.7

Assistenza , Integrazione sociale
Coordinamento interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni ed enti, per dare attuazione agli interventi sociali ,mediante gli accordi di programma di cui all'art.34, del T.U.18 agosto 2000, n. 267,dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 8

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9

Ambiti sovracomunali, convenzioni,
consorzi e unione di comuni

1. Il comune di Montechiaro d'Asti per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, può costituire insieme ad altri enti locali uno o più consorzi, o convenzioni, secondo le disposizioni di legge.

2. Allo stesso modo può partecipare alla definizione e all'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro articolata compiutezza, l'azione integrata e coordinata di più comuni ed enti locali, aderendo ad accordi di programma di promozione regionale.

3. Un programma individuante ambiti per la gestione sovracomunale di una pluralità di funzioni e di servizi può essere realizzato anche attraverso un'unione di comuni o comunità collinare o una diversa aggregazione altrimenti dominata.

4. Fatta salva la propria identità ed autonomia, il comune di Montechiaro d'Asti può dare vita, insieme ad altri comuni con caratteristiche di omogeneità, ad un'unione di comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

5. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto dell'unione individua, ai sensi di legge, organi, risorse, funzioni e modalità operative dell'unione stessa.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

ORGANI DEL COMUNE

Art. 10

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, il Sindaco, la Giunta.

2. Il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. Il sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'ente. E' capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.

4. La Giunta collabora col sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 11

Presidenza

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco.

2. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

5. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.

Art. 12

Competenze e funzionamento

1. Il Consiglio rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Ha autonomia funzionale e organizzativa. Le norme regolamentari fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

3. La prima convocazione del Consiglio comunale, subito dopo l'elezione per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco, entro dieci giorni, dalla proclamazione degli eletti, e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Le adunanze del Consiglio sono disciplinate da apposito regolamento, al quale si rinvia.

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al presidente del consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno cinque giorni prima della seduta;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati:

- n.sei.....consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n.quattro.....consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 13

Consiglieri comunali - Convalida -

Programma di governo

(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

6. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 14

Sessioni del consiglio

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

4. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 15

Consigliere anziano

Si intende per consigliere anziano colui che tra tutti i consiglieri ha ottenuto la maggior cifra individuale costituita dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati eletti.

A parità di voti si intende per consigliere anziano il maggiore di età.

Il consigliere anziano esercita le funzioni indicate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento. Qualora il consigliere sia assente o impedito le funzioni sono esercitate dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 1 occupa il posto immediatamente successivo: In caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo le funzioni sono esercitate dal primo della graduatoria di anzianità tra i presenti.

Art. 16

Incarichi ai consiglieri

Il Sindaco può affidare ai singoli consiglieri comunali specifiche attribuzioni a tempo determinato che attengono a programmi prefissati e definiti nell'ambito di materie omogenee.

Il consigliere incaricato relaziona direttamente al Sindaco e fa riferimento ai dirigenti competenti in materia anche per le necessarie disposizioni di utilizzo di strutture.

Art. 17

Dimissioni del consigliere

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

1. Il Consiglio, entro dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate votazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

2. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 18

Esercizio della potestà regolamentare (Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 19

Commissioni consiliari permanenti (Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 20

Costituzione di commissioni speciali (Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 21

Indirizzi per le nomine e le designazioni

(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

CAPO II

IL SINDACO E LA GIUNTA

Art. 22

Funzioni quale organo del Comune

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione.

2. Il Sindaco:

a) Nomina la Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

b) Attribuisce le competenze agli Assessori, per settori organici e per progetti;

c) Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

d) Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione in Consiglio;

e) Può affidare, e quindi revocare, incarichi specifici e mirati ai singoli Consiglieri;

f) Può prendere parte alle riunioni della Commissione istituite da Comune e presenza alla conferenza dei capigruppo consiglieri, ove istituita;

g) Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

h) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

i) Indice i referendum comunali e le consultazioni popolari;

j) Adotta le ordinanze previste dalla legge;

k) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli Uffici, Servizi, Aziende, Enti, Istituzioni, Società e Consorzi dei quali fa parte il Comune, ed i concessionari dei servizi comunali, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale;

l) Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici, con particolare attenzione alle esigenze delle diverse componenti della cittadinanza;

m) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e all'esecuzione degli atti, impartisce direttive al segretario e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi funzionali e ai risultati da perseguire su tutta la gestione dell'intero apparato amministrativo del Comune;

n) Attribuisce al Segretario Comunale, se lo ritiene necessario le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore stesso;

o) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi interni e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

p) Provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Società, secondo quanto indicato dall'art. 21 del presente Statuto;

q) Risponde direttamente o tramite un Assessore da lui delegato, alle interrogazioni ed a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri;

r) Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 23

Funzioni quale ufficiale del governo

1. Il sindaco nei casi stabiliti dalla legge, sovrintende, emana direttive, esercita controlli relativamente ai servizi di competenza statale e adotta provvedimenti contingibili ed urgenti.

2. Egli può delegare le funzioni che svolge, quale Ufficiale di Governo, ai soggetti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 24

Funzioni di vigilanza

Il Sindaco:

1. Può acquisire presso tutti gli uffici e servizi informazioni anche riservate;

2. Può promuovere indagini e verifiche amministrative;

3. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso Aziende, Enti, Istruzioni, Società e Consorzi dei quali fa parte il Comune e presso concessionari di servizi comunali.

Art. 25

Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

1. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.

2. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

3. Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

4. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consigliare.

Art. 26
Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Comune in giudizio spetta al Sindaco, il quale, comma 1, del presente Statuto, ha la rappresentanza generale dell'Ente ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione.

2. Qualora la materia del contendere riguardi aspetti gestionali, la rappresentanza è attribuita al Responsabile del Servizio competente od, in alternativa, al Direttore Generale, se nominato.

Art. 27
Interrogazioni
(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Art. 28
Elezione del sindaco
(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune

Art. 29
Linee programmatiche
(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 13, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 30
Vice sindaco
(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 31
Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 32
Obbligo di astensione

Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 33
La giunta - Composizione e nomina - Presidenza
(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da non meno di due e non più di quattro, compreso il vicesindaco

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di ...uno. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il sindaco, per la nomina della giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso

accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 34

Competenze della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. La giunta collabora con il Sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadono nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei responsabili dei servizi. Collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. E' altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della giunta.

La giunta provvede all'approvazione dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.

3 L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 35

Funzionamento della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

Art. 36

Funzioni di competenza

1. La Giunta è l'organo di impulso e di gestione amministrativa e collabora con il Sindaco al Governo del Comune attraverso deliberazioni collegiali.

2. Adotta gli atti idonei degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica al

rispondenza dei risultati, dell'attività amministrativa e della gestione, agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

4. Rientrano nelle competenze della Giunta gli atti non riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, ed ai responsabili dei servizi comunali.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 37

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

Art.38

Decadenza della Giunta -Mozione di sfiducia

1 Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del sindaco comportano la decadenza della giunta.

2 Il sindaco e la giunta cessano, altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

3 la mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al sindaco, agli assessori, e ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4 La convocazione del consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5 Il sindaco e la giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è approvata la mozione di sfiducia.

6 Il segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 39

Partecipazione dei cittadini

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

Art. 40

Riunioni e assemblee

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 41

Istanze petizioni e proposte

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, ad eccezione di quelle materie elencate nell'art.42:

In materia di tributi locali e tariffe.

Su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali

Su materie che non sono oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio

Sullo statuto comunale

Sul regolamento del consiglio comunale

Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi ;

Espropriazione per pubblica utilità

Designazioni e nomine.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 90 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 20% elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

CAPO II
REFERENDUM

Art. 42

Azione referendaria

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Sono inoltre escluse dalle consultazioni referendarie

- a) Statuto comunale;
- b) Regolamento del consiglio comunale;
- c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- d) Espropriazione per pubblica utilità
- e) Designazioni e nomine

4. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il trenta per cento del corpo elettorale;
- b) il consiglio comunale.

5. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art.43

Volontariato

Il Comune di Montechiaro Ha sempre manifestato nel tempo una spiccata attitudine a partecipare ad attività e servizi di pubblico interesse in campo sociale, culturale turistico, ricreativo e sportivo.

L'Amministrazione comunale, pertanto, favorisce le varie espressioni del volontariato, ne promuove l'aggregazione e l'organizzazione, ne sostiene l'iniziativa riconoscendogli un ruolo primario quale laboratorio di creatività, di formazione civile e di esperienza all'interno della comunità locale.

Art.44

Associazionismo

1. Il comune riconosce il libero formarsi delle associazioni sul proprio territorio.

2. La Giunta, ad istanza delle interessate, registra in apposito albo le associazioni locali, ivi comprese le sezioni a rilevanza sovracomunale, che intendono instaurare rapporti con l'amministrazione comunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione comunichi al Sindaco la sede ed il nominativo del legale rappresentante e depositi in Municipio copia dello statuto che, tra l'altro, deve contenere norme che consentano la libera adesione ad ogni singolo cittadino che si impegni a rispettarne i principi fondanti e gli obiettivi.

4. Non è ammessa la registrazione di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle leggi vigenti o dallo Statuto comunale.

5. Le associazioni registrate devono presentare, se richiesti, il loro bilancio e una relazione annuale sulle attività svolte e sui programmi futuri.

6. Il Comune può promuovere ed istituire la Consulta delle associazioni.

Art. 45

Contributo alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni locali registrate, con esclusione dei partiti politici e dei sindacati, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a ti-

tolo di contributi in natura, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni locali registrate pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale: l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno specificatamente convenute.

Art. 46

Disciplina del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 47

Effetti del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

4. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 48

(Art. 10 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267)

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti e dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio della copia degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che, disposizioni legislative, dichiarano riservati o, sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 49

Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti
(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio co-

mune per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal consiglio comunale, muniti degli estremi della pubblicazione, sono ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo all'inizio della ripubblicazione.

Art. 50

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 51

Statuto dei diritti del contribuente

Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 52

Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 53

Revisione economico-finanziaria
(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 54

Forma di gestione
(Artt. 113 e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 46, commi 2 e 3.

La scelta della forma di gestione verrà fatta dal Consiglio, che provvederà altresì a regolamentarla.

Art. 55

Gestione in economia
(Art. 113, c. 1.a, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 56

Concessione a terzi
(Art. 113, c. 1b, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione

specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 57

Tariffe dei servizi
(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 58

Convenzioni
(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 59

Accordi di programma
(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Art. 60

Protezione civile

1. Il Comune partecipa con gli altri Enti locali e con le organizzazioni degli apparati preposti, in forma coordinata a livello zonale, alle attività di programmazione e di prevenzione a tutela della popolazione a difesa del territorio.

2. Il Comune elabora, ed aggiorna, il piano comunale del servizio di protezione civile che:

a) Individua i punti e le aree a rischio in relazione alla vulnerabilità dei suoli, all'instabilità dei versanti, alle condizioni di equilibrio idrogeologico;

b) Stabilisce l'entità e la cadenza dei controlli e dei rilevamenti su tutto il territorio nonché delle prestazioni per una efficace regimazione delle acque meteoriche;

c) Indica le modalità operative in caso di emergenza, di pronto intervento, di primo soccorso e di evacuazione;

d) Fissa la dotazione di macchine, di attrezzi e di materiali necessari per la realtà montechiarese

3. Il Comune attiva un gruppo comunale di protezione civile che, facendo riferimento sui dipendenti e sugli Obiettivi di coscienza in servizio presso il Comune, coinvolge i volontari disponibili. Ne regola il funzionamento, le risorse, le responsabilità delegate e le garanzie assicurative per gli addetti.

4. I componenti il gruppo comunale:

a) partecipano a corsi di formazione ed a stages di addestramento;

b) svolgono esercitazioni e simulano interventi;

c) effettuano le attività di controllo e di monitoraggio e di prevenzione nell'ambito del Comune;

d) curano le manutenzioni e le funzionalità delle attrezzature in dotazione;

e) collaborano per mantenere in condizioni decorative gli spazi pubblici all'interno dei nuclei abitati, il verde pubblico, le aree ed i percorsi naturalistici del territorio;

f) cooperano nell'attività di controllo e di prevenzione per la sicurezza dei cittadini e per l'integrità del patrimonio artistico ed architettonico in occasione di manifestazione ed eventi di interesse generale;

g) intervengono in caso di necessità, di emergenza, di pronto intervento, di primo soccorso all'interno del territorio comunale e, possibilmente anche all'esterno con spirito di collaborazione e solidarietà.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 61

Criteri generali in materia di organizzazione
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 62

Ordinamento degli uffici e dei servizi
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1,

lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 63

Organizzazione del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 64

Stato giuridico e trattamento economico del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 65

Incarichi esterni
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 66

Segretario comunale - Direttore generale
(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui funzionalmente dipende ed è scelto nell'apposito albo.

3. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzione con altri comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del segretario comunale.

4. Il segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

4. Possono essere altresì, conferite, oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge, con regolamento, o con provvedimento del sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione, e può anche essere affidata la direzione dei singoli settori della struttura organizzativa dell'ente in mancanza di personale idoneo e qualificato.

Art. 67

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco e può esercitare tutte le funzioni proprie del direttore generale, qualora l'Ente ne sia privo dei responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con autorizzazione del Sindaco a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico-giuridico al Consiglio ed alla Giunta, agli Assessori e dai singoli consiglieri.

3. Egli presiede l'ufficio comunale, per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

4. Roga i contratti dei comuni, dei quali l'Ente è parte, quando non sia necessario l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dello statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 68

Responsabili degli uffici e dei servizi (Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in par-

ticolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 69

Rappresentanza del comune in giudizio (Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 68, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale; su conforme indirizzo espresso dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2.

2. Con determinazione del direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero del segretario comunale:

a) sarà designato il responsabile del servizio incaricato della rappresentanza del comune nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto;

b) sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del comune.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70

Violazioni di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.

2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a L. 60.000 né superiore a L. 1.000.000.

3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il sindaco.

5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 60.000 e massima di L. 1.000.000.

Art. 71

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 72

Modifiche dello statuto

(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 73

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 74

Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

ALLEGATO A) - Bozzetto e descrizione dello stemma (Art. 5)

(omissis)

ALLEGATO B) - Bozzetto e descrizione del gonfalone (Art. 5)

(omissis)

Comune di Rocchetta Tanaro (Asti)

Statuto comunale

INDICE

Titolo I - ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 - Territorio e sede comunale

Art. 5 - Albo pretorio

Art. 6 - Stemma e gonfalone

Titolo II - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7 - Organi
 Art. 8 - Consiglio comunale
 Art. 9 - Competenze ed attribuzioni
 Art.10 - Attività del consiglio comunale
 Art.11 - Sedute e convocazione
 Art.12 - Gruppi consiliari
 Art.13 - Commissioni
 Art.14 - Consiglieri comunali
 Art.15 - Consigliere anziano
 Art.16 - Diritti e doveri dei consiglieri comunali
 Art.17 - Il sindaco
 Art.18 - Attribuzioni nei servizi di competenza statale.
 Art.19 - Rappresentanza dell'ente
 Art.20 - Vicesindaco
 Art.21 - La giunta comunale.
 Art.22 - Composizione e nomina
 Art.23 - Competenze
 Art.24 - Funzionamento
 Art.25 - Deliberazioni degli organi collegiali
 Art.26 - Mozione di sfiducia
 Titolo III - UFFICI E PERSONALE
 Art.27 - Struttura
 Art.28 - Ordinamento degli uffici e dei servizi.
 Art.29 - Il segretario comunale
 Art.30 - Attribuzioni
 Art.31 - Direttore generale
 Art.32 - Funzioni del direttore generale
 Art.33 - Responsabili dei servizi
 Titolo IV - RESPONSABILITA'
 Art.34 - Responsabilità verso il comune
 Art.35 - Responsabilità verso terzi
 Art.36 - Responsabilità dei contabili
 Titolo V - CONTROLLO INTERNO
 Art.37 - Principi e criteri
 Art.38 - Revisore del conto
 Art.39 - Controllo di gestione
 Titolo VI - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
 Art.40 - Servizi pubblici comunali
 Art.41 - Gestione dei servizi pubblici
 Art.42 - Gestione in economia
 Art.43 - Azienda speciale
 Art.44 - Istituzione
 Art.45 - Convenzioni
 Art.46 - Consorzi
 Art.47 - Unione di comuni
 Art.48 - Accordi di programma
 Titolo VII - PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
 Art.49 - Partecipazione
 Art.50 - Interventi nel procedimento amministrativo
 Art.51 - Istanze, petizioni e proposte
 Art.52 - Modalità di presentazione
 Art.53 - Definizione

Art.54 - Referendum
 Art.55 - Diritto d'accesso
 Art.56 - Diritto d'informazione
 Art.57 - Diritti del contribuente
 Art.58 - Azione popolare
 Titolo VIII - FUNZIONE NORMATIVA
 Art.59 - Statuto
 Art.60 - Regolamenti
 Art.61 - Sanzioni amministrative per violazione dei regolamenti comunali
 Art.62 - Norme transitorie e finali

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1 Principi fondamentali

1. Il Comune di Rocchetta Tanaro è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il comune rappresenta la comunità di Rocchetta Tanaro, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei rapporti con lo Stato, con altri enti o soggetti pubblici e/o privati e nei confronti della comunità internazionale.

Art.2 Finalità

1. Il comune, con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità, svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.

2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all'amministrazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali e del volontariato.

3. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione, ai principi di libertà, solidarietà e pari dignità delle persone.

4. La sfera di governo del comune è costituita dal proprio ambito territoriale di interessi.

5. Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a. trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa, recependo i bisogni della comunità;

b. economicità di gestione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa al fine del raggiungimento degli obiettivi programmatici prefissati, puntando su innovazione e creatività;

c. tutela e promozione dello sviluppo dell'artigianato e delle attività turistiche, attraverso i canali di comunicazione;

d. promozione e tutela delle attività agro-vitivinicole, incentivando i programmi di ricerca e sperimentazione finalizzati al miglioramento delle produzioni, al fine di garantire qualità e sicurezza al consumatore;

e. sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

f. recupero, tutela e sviluppo delle risorse storiche e culturali anche nelle espressioni di lingua, costume e tradizioni locali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

g. incoraggiamento e promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero;

h. promozione ed attuazione di un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi;

i. tutela della salute come bene primario ed insostituibile mediante la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, in collaborazione con gli enti pubblici e le associazioni private a ciò preposte;

j. rimozione degli ostacoli che possono impedire l'effettivo sviluppo della persona umana e l'egualianza tra gli individui.

Art.3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul territorio.

3. Il comune, per il raggiungimento dei propri fini, promuove anche i rapporti di collaborazione e di scambio con altre comunità.

Art.4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune si estende per 16,030 chilometri quadrati e confina con i Comuni di Castello d'Annone e Cerro Tanaro a nord, con i Comuni di Belveglio, Cortiglione, Mombercelli a sud, con il Comune di Masio ad est, con il Comune di Rocca d'Arazzo ad Ovest.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in piazza Italia 1.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si svolgono nella sede comunale; in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art.5

Albo pretorio

1. Nel palazzo civico un apposito spazio è destinato ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. L'affissione degli atti di cui al primo comma è effettuata avvalendosi di un messo comunale.

Art.6

Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Rocchetta Tanaro e lo stemma del comune è quello concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 00/00/0000.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il citato decreto.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse, devono essere appositamente autorizzati dalla giunta comunale.

TITOLO II

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art.7

Organi

1. Sono organi del comune: il consiglio comunale, il sindaco e la giunta comunale.

2. Sono garantite condizioni di pari opportunità tra uomo e donna attraverso la promozione della presenza di entrambi i sessi all'interno degli organi collegiali del comune e degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art.8

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, rappresenta l'intera comunità ed ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. La durata in carica del consiglio comunale è stabilita dalla legge.

3. Il consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo il decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Il consiglio comunale adotta il regolamento per la propria organizzazione ed il proprio funzionamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati; alle eventuali modifiche del regolamento si provvede con le stesse modalità.

Art.9

Competenze ed attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il consiglio comunale ha competenza limitatamente alle materie di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 ed eventualmente a quelle previste da leggi speciali.

3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art.10

Attività del consiglio comunale

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie ed è disciplinata da un apposito regolamento.

2. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, ad eccezione dei casi espressamente indicati dalla legge e dal suddetto.

3. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio comunale e la giunta comunale rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni di sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art.11

Sedute e convocazione

1. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

2. La convocazione deve essere fatta con avviso scritto da consegnarsi a domicilio di ogni consigliere comunale; l'avviso deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri comunali almeno quattro giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta, mentre nei casi d'urgenza è sufficiente che sia consegnato ventiquattro ore prima.

3. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti il sindaco, sentita la giunta comunale, convoca il consiglio stesso per presentare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Qualora la convocazione venga richiesta da un quinto dei consiglieri comunali, il consiglio comunale deve essere convocato entro venti giorni dalla richiesta, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.

Art.12

Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali, secondo quanto previsto nel regolamento, possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al segretario comunale; qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri comunali, non componenti la giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art.13

Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio.

2. Il Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco, gli assessori, i funzionari, nonché tecnici ed esperti per l'esame di specifici argomenti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, secondo le modalità e con le eccezioni stabilite dal suddetto regolamento.

5. Nel caso in cui il consiglio comunale costituisca commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive o commissioni speciali di inchiesta, la loro presidenza è attribuita ad un membro appartenente alla minoranza consiliare.

Art.14

Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono; la loro posizione giuridica ed il loro status sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio comunale adotti la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate al consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri comunali dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio comunale nel caso di cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati.

4. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale; le cause giustificative sono l'assenza dovuta a problemi di lavoro, di salute e/o di famiglia. I consiglieri comunali devono presentare al protocollo del comune la motivazione dell'assenza per essere giustificati; il sindaco, dopo aver preso atto della causa di assenza, ne dà lettura al momento dell'apertura della seduta consiliare e qualora verifichi un caso di decadenza, provvede, con comunicazione scritta, a trasmettere al consigliere comunale interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere comunale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale può deliberare la decadenza dello stesso consigliere comunale.

Art.15

Consigliere anziano

1. Per consigliere anziano si intende colui che, proclamato consigliere, ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti risultanti dalla somma dei voti di preferenza e dei voti di lista, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco delle altre liste elettorali; a parità di voti prevarrà il più anziano di età.

Art.16

Diritti e doveri dei consiglieri comunali

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

2. Ciascun consigliere comunale ha il diritto di ottenere dagli uffici comunali e dalle aziende e dagli enti dipendenti dal comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato; le

forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal Regolamento comunale sull'accesso.

3. I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la legale conoscenza delle informazioni che li riguardano.

4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dal regolamento.

Art.17 Il sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica; nella seduta consiliare di insediamento presta davanti al consiglio comunale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2. Rappresenta il comune, esprime l'interesse dell'intera comunità, è garante dello statuto comunale ed è l'organo responsabile dell'amministrazione ed in tale veste:

a. sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali;

b. nomina e impartisce direttive al segretario comunale ed al direttore generale, se nominato;

c. nomina e impartisce direttive ai responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;

d. convoca e presiede la giunta comunale;

e. convoca e presiede il consiglio comunale secondo le modalità previste dal relativo regolamento;

f. ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di coordinamento dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;

g. determina l'orario degli uffici comunali, degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

h. sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

i. sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

3. Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene pubblica e di emergenza sanitaria a carattere esclusivamente locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. Gli sono inoltre assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art.18 Attribuzioni nei servizi di competenza statale.

1. Il sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare, di statica;

b. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d. alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Art. 19 Rappresentanza dell'ente

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente.

2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è espletata previa autorizzazione della giunta comunale.

3. Il sindaco può altresì delegare ciascun assessore, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:

a. rappresentanza dell'ente in manifestazioni politiche;

b. stipula di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni.

Art.20 Vicesindaco

1. Il vicesindaco è l'assessore che viene nominato dal sindaco per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

2. In caso di assenza del vicesindaco, contemporaneamente a quella del sindaco, l'assessore più anziano di età eserciterà le funzioni vicarie del sindaco.

Art.21 La giunta comunale.

1. La giunta comunale è l'organo di governo del comune, collabora con il sindaco nell'amministrazione dello stesso ed opera per mezzo di deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

Art.22 Composizione e nomina

1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da un numero massimo di quattro assessori.

2. E' nominata dal sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, normalmente scegliendo tra i consiglieri comunali; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio comunale, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o pro-

fessionale e non devono risultare non eletti alle ultime consultazioni elettorali amministrative.

3. Gli assessori esterni partecipano al consiglio comunale senza diritto al voto.

4. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status degli assessori e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

5. Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino alla proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

6. Il sindaco riferisce al consiglio comunale, nella prima seduta utile, delle deleghe conferite o revocate ai singoli assessori.

Art.23 Competenze

1. La giunta comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario comunale, del direttore generale se nominato o dei responsabili dei servizi, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale, riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. In particolare:

a. adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;

b. autorizza a promuovere o a resistere alle liti, indipendentemente dall'ordine e dal grado di giudizio.

Art.24 Funzionamento

1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

3. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.

4. Le proposte di deliberazione sottoposte alla stessa devono riportare il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario; il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere l'attribuzione al segretario comunale del visto di conformità.

Art.25 Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio

segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

3. Nelle votazioni palesi della giunta comunale, in caso di parità di voti, prevale quello del sindaco o di chi per lui presiede la riunione.

4. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge. L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti sono curate dal responsabile del servizio o dal segretario comunale.

5. La verbalizzazione delle sedute del consiglio comunale e della giunta comunale è curata dal segretario comunale, il quale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

6. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta; in caso di parità di voti la proposta di deliberazione non viene approvata.

7. Ogni consigliere comunale o assessore ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi dello stesso.

8. I verbali delle sedute consiliari e delle riunioni della giunta comunale sono firmati dal presidente e dal segretario comunale.

Art.26 Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta comunale non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri comunali assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua acquisizione al protocollo del comune; se viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio comunale ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO III UFFICI E PERSONALE

Art.27 Struttura

1. Gli uffici comunali sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità e responsabilità e secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

2. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco ed alla giunta comunale e

funzione di gestione amministrativa attribuita al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi.

3. La giunta comunale approva il regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, individuando forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, promuovendo l'ammmodernamento delle strutture e la formazione del personale.

Art.28

Ordinamento degli uffici e dei servizi.

1. Il comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli stessi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa ed i rapporti tra questi e gli organi amministrativi.

2. L'organizzazione del comune si articola in servizi.

3. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art.29

Il segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo della Agenzia Autonoma dei Segretari; il sindaco può inoltre conferirgli le funzioni di direttore generale.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione dell'ufficio del segretario comunale.

Art.30

Attribuzioni

1. Il segretario comunale è un funzionario pubblico e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità amministrativa alle leggi, al presente statuto ed ai regolamenti.

2. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia provveduto a nominare il direttore generale.

3. Il segretario comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del consiglio comunale ed alla riunioni della giunta comunale e ne cura la verbalizzazione; può altresì essere chiamato a partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente.

4. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti comunali o conferitagli dal sindaco.

Art.31

Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a

tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni per il raggiungimento della soglia demografica minima stabilita dalla legge per la nomina del direttore generale.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art.32

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta comunale, nonché in ogni altro caso di particolare gravità accertata.

4. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale; egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a. predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b. organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta comunale; verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto; promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

c. autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

d. emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;

e. promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Art.33

Responsabili dei servizi

1. Ai responsabili di servizio spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente, con le definizioni del regolamento di organizzazione.

2. Sono altresì attribuiti ai responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali quelli elencati all'articolo 107 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

3. Il sindaco può delegare ai responsabili dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi può avvenire mediante convenzionamento con altri comuni o con contratto a tempo indeterminato, così come disciplinato nel regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO IV RESPONSABILITÀ

Art.34

Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali hanno l'obbligo di risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dalle vigenti leggi in materia, a seguito di denuncia rivolta al Procuratore Generale della Corte dei Conti.

3. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Art.35

Responsabilità verso terzi

1. Nel caso in cui amministratori e dipendenti, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. La responsabilità personale di un amministratore o dipendente sussiste quando la violazione del diritto del terzo sia derivata dalla loro azione positiva, dalla loro omissione o dall'ingiustificato ritardo di operazioni alle quali detti soggetti sono obbligati per norma di legge o di regolamento.

3. Se il comune ha corrisposto ad un terzo l'ammontare del danno cagionato da un amministratore o dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

4. Qualora la violazione del diritto di terzi derivi da atti od operazioni di organi collegiali comunali, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del consesso che hanno partecipato all'atto od operazione; la responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare in verbale il proprio dissenso.

Art.36

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro comunale o che sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca senza autorizzazione nel maneggio del denaro del comune, devono rendere conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte

dei Conti, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

TITOLO V CONTROLLO INTERNO

Art.37

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio comunale richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore del conto e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art.38

Revisore del conto

1. Il revisore del conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art.39

Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a. la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b. la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c. il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

d. gli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato e l'individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO VI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art.40

Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art.41

Gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b. in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;

c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e. a mezzo società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare o all'ambito territoriale, la partecipazione di più soggetti pubblici e privati.

2. Il consiglio comunale può prevedere che il pubblico servizio si svolga in forma singola o associata mediante convenzione, unione di comuni, consorzio o accordo di programma.

3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

4. I poteri che, ad eccezione del referendum, il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitale a maggioranza pubblica.

Art.42

Gestione in economia

1. L'organizzazione e la gestione dei servizi in economia sono disciplinate da appositi regolamenti.

Art.43

Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione o tecniche per studi, compiti, per funzioni disimpegnate in aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

4. Le aziende speciali possono operare anche al di fuori del territorio comunale, previa stipula di convenzioni che garantiscano l'economicità e la migliore qualità dei servizi erogati.

Art.44

Istituzioni

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al comma precedente determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornamenti in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art.45

Convenzioni

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi mediante la stipulazione di apposite convenzioni con gli altri enti locali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art.46

Consorzi

1. Il comune per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni può costituire

un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.

2. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti e la trasmissione al comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente.

5. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte degli stessi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

6. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale ed a quelli creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali, mentre agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Art.47

Unione di comuni

1. In considerazione delle condizioni territoriali e sociali del comprensorio di cui è parte, il comune si fa promotore di iniziative tese all'unione con uno o più comuni di norma contermini allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. Le unioni di comuni sono enti locali ai quali si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidate.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai rispettivi consigli comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Art.48

Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria del comune sull'opera, sugli interventi e sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Per l'attuazione degli accordi suddetti si applicano le disposizioni previste dalla legge.

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art.49

Partecipazione

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di as-

sicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Il consiglio comunale può approvare un regolamento nel quale vengono definite le modalità organizzative e le funzioni delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

Art.50

Interventi nel procedimento amministrativo

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale sul diritto all'accesso e sul procedimento amministrativo.

Art.51

Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, residenti nel comune, possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

2. Le istanze, petizioni e proposte possono essere avanzate anche dai cittadini dell'Unione europea e dagli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art.52

Modalità di presentazione

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte, tranne l'individuazione del proponente responsabile, con il relativo indirizzo, al quale trasmettere le eventuali comunicazioni.

2. Esse devono essere indirizzate al sindaco, contenere in modo chiaro quanto richiesto o proposto ed essere regolarmente firmate.

Art.53

Definizione

a. Per istanze e petizioni si intendono le richieste scritte presentate da cittadini singoli o associati residenti nel comune, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi, di competenza del sindaco, della giunta comunale, del segretario comunale o dei responsabili dei servizi; sull'istanza l'autorità comunale competente provvede entro trenta giorni dal suo ricevimento al protocollo del comune.

b. Per proposte si intendono le richieste scritte, presentate da almeno il 20% degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, per l'adozione di un atto di contenuto determinante, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del consiglio comunale o della giunta comunale; il segretario comunale cura che siano acquisiti sulla proposta i competenti pareri e che la stessa sia inserita nell'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale o della prima riunione utile della giunta comunale.

c. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al consiglio comunale di proposte re-

datte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

d. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a. la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, la dotazione organica e le relative variazioni;

b. i piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;

c. i tributi locali, le tariffe dei servizi e le altre imposizioni;

d. il bilancio e la contabilità finanziaria;

e. le espropriazioni per pubblica utilità;

f. le designazioni e le nomine dei rappresentanti del comune.

e. Il comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa; a tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dagli uffici comunali.

Art.54 Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi, in tutte le materie di esclusiva competenza dell'ente, come strumenti di partecipazione popolare.

2. Detti referendum non possono svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

3. I soggetti promotori dei referendum sono:

a. un numero di cittadini elettori non inferiore alla maggioranza assoluta degli stessi;

b. il consiglio comunale, con una maggioranza di due terzi dei consiglieri comunali assegnati.

c. Non possono proporsi referendum in materia di:

d. statuto, regolamento del consiglio comunale e regolamento di contabilità;

e. bilancio preventivo e rendiconto della gestione;

f. provvedimenti concernenti tributi e tariffe;

g. atti relativi al personale del Comune;

h. espropriazione per pubblica utilità ed occupazione d'urgenza;

i. designazioni e nomine.

4. I requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative e di svolgimento della consultazione sono previste nell'apposito regolamento comunale; qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un'unica tornata annuale.

5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal sindaco, il consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

Art.55 Diritto d'accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi.

Art.56 Diritto d'informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato, sono

pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

Art.57 Diritti del contribuente

1. In materia di tributi comunali, l'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.

2. In materia tributaria, il comune ispira la sua attività al rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e motivazione degli atti.

3. Ogni contribuente può rivolgere al comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dallo stesso, con riferimento a casi concreti e personali; la presentazione di dette istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

4. L'amministrazione comunale deve inoltre portare tempestivamente a conoscenza dei contribuenti, con mezzi idonei, tutti gli atti in materia tributaria da essa emanati.

Art.58- Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune, nell'ottica di una maggiore tutela dell'interesse collettivo.

2. Se il giudice adito emana ordine di integrazione del contraddittorio, la giunta comunale delibera la costituzione in giudizio del comune; in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, eccetto nel caso in cui il comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Ai fini della tutela ambientale, le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 349/1986 possono intentare azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune, conseguenti a danno ambientale.

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

Art.59 Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 30% dei cittadini elettori per proporre modifiche allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli; in tale ipotesi si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art.60 Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:

a. nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

b. in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservate dalla legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel

rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere comunale ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti debbono essere consultati i soggetti interessati, qualora possano essere individuati.

6. I regolamenti entrano in vigore ad esecutività avvenuta, a termini di legge, della relativa deliberazione di approvazione.

Art.61

Sanzioni amministrative per violazione dei regolamenti comunali

1. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è definita da ciascun regolamento.

Art.62

Norme transitorie e finali

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

Comune di Sale (Alessandria)

Statuto comunale

INDICE

Titolo I Principi Generali

Articolo 1 - Autonomia Statutaria

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Territorio e Sede Comunale

Articolo 4 - Stemma e Gonfalone

Articolo 5 - Programmazione e Cooperative

Articolo 6 - Sanzioni amministrative

Titolo II Ordinamento strutturale

Capo I Organi e loro attribuzioni

Articolo 7 - Organi

Articolo 8 - Deliberazioni degli Organi collegiali

Articolo 9 - Sindaco

Articolo 10 - Attribuzioni di amministrazione

Articolo 11 - Attribuzioni di Vigilanza

Articolo 12 - Attribuzione di organizzazione

Articolo 13 - Vice Sindaco

Articolo 14 - Mozioni di sfiducia

Articolo 15 - Dimissioni del Sindaco

Articolo 16 - Giunta Comunale

Articolo 17 - Composizione

Articolo 18 - Nomina

Articolo 19 - Funzionamento della Giunta

Articolo 20 - Competenze

Articolo 21 - Consiglio Comunale

Articolo 22 - Sessioni e Convocazioni

Articolo 23 - Linee programmatiche di mandato

Articolo 24 - Commissioni

Articolo 25 - Consiglieri

Articolo 26 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Articolo 27 - Gruppi Consiliari

Titolo III Istituti di partecipazione e diritti dei Cittadini

Capo I Partecipazione e decentramento.

Articolo 28 - Partecipazione popolare

Capo II Associazionismo e volontario

Articolo 29 - Associazionismo

Articolo 30 - Contributi alle Associazioni

Articolo 31 - Volontariato

Capo III Modalità di partecipazione

Articolo 32 - Consultazioni

Articolo 33 - Referendum

Articolo 34 - Accesso agli atti

Articolo 35 - Diritto di informazione

Capo IV Procedimento Amministrativo

Articolo 36 - Diritto di intervento nei procedimenti

Articolo 37 - Procedimenti a istanza di parte

Articolo 38 - Procedimenti a impulso di ufficio

Articolo 39 - Determinazione del contenuto dell'atto

Titolo III Attività amministrativa

Articolo 40 - Obiettivi dell'attività amministrativa

Articolo 41 - Servizi pubblici comunali

Articolo 42 - Forme di gestione dei servizi pubblici

Titolo IV Ufficio e Personale Capo I Uffici

Articolo 43 - Principi strutturali e organizzativi

Articolo 44 - Organizzazione degli Uffici e del Personale

Articolo 45 - Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Articolo 46 - Diritti e doveri dei Dipendenti

Capo II Personale direttivo

Articolo 47 - Direttore Generale

Articolo 48 - Compiti del Direttore Generale

Articolo 49 - Funzioni del Direttore Generale

Articolo 50 - Responsabili degli Uffici e dei Servizi

Articolo 51 - Funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi

Articolo 52 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Articolo 53 - Collaborazioni esterne

Articolo 54 - Ufficio di indirizzo e di controllo

Articolo 55 - Controllo interno

Capo III Il Segretario Comunale

Articolo 56 - Segretario Comunale

Articolo 57 - Funzioni del Segretario Comunale

Articolo 58 - Vice Segretario Comunale

Capo IV La Responsabilità

Articolo 59 - Responsabilità verso il Comune

Articolo 60 - Responsabilità verso terzi

Articolo 61 - Responsabilità dei contabili

Capo V Finanza e contabilità

Articolo 62 - Ordinamento

Articolo 63 - Attività finanziaria del Comune

Articolo 64 - Amministrazione dei beni comunali

Articolo 65 - Bilancio Comunale

Articolo 66 - Rendiconto della gestione

Articolo 67 - Attività contrattuale

Articolo 68 - Revisore dei conti

Articolo 69 - Tesoreria

Articolo 70 - Controllo economico della gestione

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Sale è un Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Sale nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Alessandria e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

4. Il Comune di Sale è Ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;

Articolo 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, ed economico della Comunità di Sale.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

c) tutela della persona improntata alla collaborazione anche attraverso le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

d) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

e) promozione della funzione sociale e della iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscono il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali

Articolo 3 Territorio e Sede comunale

1. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Manzoni n. 1.

2. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Articolo 4 Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Sale.

2. Lo stemma del Comune è come descritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo Stemma del Comune.

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello Stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Articolo 5 Programmazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblica trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio;

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Alessandria e con la Regione Piemonte.

Articolo 6 Sanzioni Amministrative

1. Nel rispetto della normativa statale e regionale, nei regolamenti comunali possono essere stabilite sanzioni amministrative in caso di violazione degli stessi.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I Organi e loro attribuzioni

Articolo 7 Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, e le rispetti-

ve competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto. 2. Il Sindaco, è il legale rappresentante del Comune ed è a capo dell'Amministrazione; esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo, in applicazione delle leggi dello Stato.

3. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propulsive di impulso nei confronti del Consiglio.

4. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

Articolo 8

Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Le Deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali della seduta sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 9

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è il capo dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti amministrativi.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Articolo 10

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di

esse ai singoli Assessori o Consiglieri; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del dlgs 267/2000;

d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5-6, del Dlgs 267/2000;

f) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;

g) conferisce e revoca al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

h) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;

i) rappresenta l'Ente in Giudizio, fatti salvi i casi nei quali la rappresentanza in giudizio consegue ad atti gestionali. In tale contesto, la rappresentanza legale dell'Ente in giudizio fa capo al responsabile di Servizio competente per funzione.

Articolo 11

Attribuzioni di Vigilanza

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre anche l'acquisizione degli atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative, sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 12

Attribuzione di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di Polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare del Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) ricevere le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Articolo 13 Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o ai Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.

Articolo 14 Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 15 Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

Articolo 16 Giunta Comunale

1. La Giunta collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle direttive impartite dal Sindaco.

Articolo 17 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori da 4 a 6. Uno degli Assessori è investito dalla carica di Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire alla discussione ma non hanno diritto al voto.

Articolo 18 Nomina

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio e deve sostituirlo entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono far parte della Giunta coloro che abbiano fra di loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Articolo 19 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Articolo 20 Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, comma 1-2, del Dlg 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Articolo 21 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei Rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Articolo 22

Sessioni e Convocazioni

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del Bilancio di Previsione e del Rendiconto della Gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In casi d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire, con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione da parte dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno tre giorni prima nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio Comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Articolo 23

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tale linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Sindaco integrare, nel corso della durata del mandato, e seguendo l'iter illustrato al precedente comma 2, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 24

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale ha facoltà di istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La Delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Articolo 25

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le

cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Articolo 26 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 27 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente alla indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tal facoltà e nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni, e i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

3. Può essere istituita, presso il Comune di Sale, con deliberazione consiliare, la conferenza dei Capogruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 39, comma 4, del Dlgs 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

4. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

5. Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I Partecipazione e decentramento

Articolo 28 Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono attivare le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II Associazionismo e volontariato

Articolo 29 Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale. 3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro Bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Articolo 30 Contributi alle Associazioni

1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Articolo 31 Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare per la tutela dell'ambiente.

2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III Modalità di partecipazione

Articolo 32 Consultazioni

1. L'Amministrazione può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Articolo 33 Referendum

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ovvero un numero di elettori non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti Referendum consultivi in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti Referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un Referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto Comunale;
- b) Regolamento del Consiglio Comunale;
- c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di Referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli Organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Qualora il Referendum sia ad istanza popolare, la verifica sull'ammissibilità del quesito referendario, sulla sua chiarezza e intelligibilità è rimessa al Consiglio Comunale.

6. Il Referendum è valido se ad esso ha partecipato più della metà degli elettori aventi diritto.

7. Per l'accoglimento del quesito referendario il quorum minimo di voti è determinato al 51% dei voti validi.

8. Con riferimento alle procedure da seguire si applica, ove possibile, la normativa prevista per i Referendum statali.

Articolo 34 Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e

dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, così come stabilito dalla legge.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Articolo 35 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

3. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un Messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere comunicati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributo a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

CAPO IV PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 36 Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Articolo 37 Procedimenti a istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti a istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal Funzionario o dall'Amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il Funzionario o l'Amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore previsto dal regolamento.

3. A ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve es-

sere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il Funzionario Responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 38

Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti a impulso d'ufficio il Funzionario Responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali sono portatori di diritti o interessi legittimi che possono essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore a quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessi possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere, di essere sentiti personalmente dal Funzionario Responsabile o dall'Amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 38 dello Statuto.

Articolo 39

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.

2. In tal caso è necessario che tale di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'Amministrazione.

TITOLO III

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 40

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di efficienza, di efficacia, di economicità, di trasparenza e di semplicità delle procedure per quanto di competenza.

2. Gli organi di governo del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, del presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia, la Regione e lo Stato.

Articolo 41

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Articolo 42

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di comuni nonché in ogni altra forma prevista dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a Società per Azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione dei servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso a partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto del Comune.

4. I poteri, a eccezione del Referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

TITOLO IV

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

UFFICI

Articolo 43

Principi strutturali e organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) una organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi;

b) l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento

mento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 44

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica amministrativa e funzione attribuita al Direttore Generale, al Segretario Comunale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della gestione.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli obiettivi dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 45

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, in particolare, le attribuzioni e la responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra gli uffici e servizi e tra questi, il Direttore, il Segretario e gli Organi Amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli Organi di Governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai Funzionari Responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo i criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nella forma di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei Dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge contrattuali in vigore.

Articolo 46

Diritti e doveri dei Dipendenti

1. I Dipendenti Comunali, inquadrati in ruoli organici in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico delle persone stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dell'Ente.

2. Ogni Dipendente Comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di

competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, e in assenza verso il Segretario, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al Responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore o in assenza dal Segretario e dagli Organi Collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di Polizia Amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Articolo 47

Direttore Generale

1. Il Sindaco può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

3. Quando non risulti stipulata la convenzione prevista al precedente comma 1 e in ogni altro caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Articolo 48

Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Articolo 49 Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale predispone la proposta del piano esecutivo di gestione o del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari; b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta; d) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto; e) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco del Segretario o dei Responsabili dei servizi; f) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo al Sindaco e alla Giunta eventuali provvedimenti in merito.

Articolo 50 Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I Responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ed attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, ovvero dal Sindaco, dalla Giunta e dal Segretario.

Articolo 51 Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni: a) presiedono le commissioni gara e di concorso, assumono la responsabilità dei relativi procedimenti; b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni; c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio i bandi di gara; d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni; e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione; f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco; g) pronunciano le altre ordinanze previste da norma di legge o di regolamento a eccezioni di quelle di cui all'art. 50 del dlgs 267/2000; h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore; i) forniscono al di-

rettore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta del piano esecutivo di gestione; j) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente, secondo le direttive impartite dal direttore ove nominato ovvero dal Segretario e dal Sindaco; k) rispondono, nei confronti del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Articolo 52 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del dlgs 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 53 Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinate con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Articolo 54 Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del e Dlgs. 267 /2000.

Articolo 55 Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del dlgs 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del dlgs 286/99.

2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti interni

di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e gli incarichi esterni.

CAPO III IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 56 Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Articolo 57 Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori, o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, nel rispetto della legge e dei contratti nazionali.

Articolo 58 Vice Segretario Comunale

Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi potrà prevedere un Vice Segretario comunale individuandolo in uno dei funzionari dell'Ente.

CAPO IV LA RESPONSABILITÀ

Articolo 59 Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori e i Dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazione di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporti cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei conti indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Articolo 60 Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i Dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati o risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario Comunale o dal Dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del Direttore o del Dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Articolo 61 Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro con il Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 62 Ordinamento

1. L'Ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità con le leggi vigenti in materia, è altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 63 Attività finanziaria del Comune

1. Le Entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e partecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche in natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati ai servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune intuisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel Dipendente responsabile del tributo.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in maniera egualitaria.

Articolo 64

Amministrazione dei beni comunali

1. E' predisposto l'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi annualmente.

2. I Beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire al patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Articolo 65

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Articolo 66

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Articolo 67

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e di servizi, alle vendite, agli acquisti di titolo oneroso, alle permuthe e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 68

Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto e del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Articolo 69

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente.

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite

dalla legge. 2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Articolo 70

Controllo economico della gestione

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal Bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta.

Comune di Tonengo (Asti)

Modifiche allo Statuto comunale - Deliberazione di C.C. n. 14 del 19.6.2000

Dato atto che lo Statuto Comunale, adottato in data 25/9/91, entrato in vigore in data 28/2/92, richiede alcune modifiche ed integrazioni a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 265/99, che ha introdotto nuovi principi nell'ordinamento delle autonomie locali, modificando - innovandola - la precedente Legge n. 142/90;

Ravvisata la opportunità e necessità di adeguarlo con l'occasione anche a precedenti normative, ugualmente innovatrici dell'ordinamento, quali il D.Lvo n. 29/93, la legge n. 81/93, la legge n. 127/97, s.m.i., per le quali non si è provveduto in precedenza;

Assunto quale criterio ragionevole di modifica quello per cui vadano integrati o modificati secondo le nuove norme quegli articoli che risultano espressamente formulati in maniera contrastante con le nuove norme mentre non si ravvisa la necessità di modificare od integrare quegli articoli che risultano formulati secondo un generico e sempre valido rinvio alla legge, cosicché, pur venendo modificata la legge nel tempo, risulta sempre valido il testo statutario così formulato, lasciando all'adozione di eventuali regolamenti l'attuazione delle normative man mano emanate dal legislatore;

Ciò premesso;

Considerato che gli articoli del vigente Statuto che richiedono modifiche e/o integrazioni in attuazione della legge n. 265 sopra richiamata sono i seguenti:

Art. 2 Finalità

Art. 8 Consiglio Comunale

Art. 10 Sessioni e convocazioni

Art. 12 Consiglieri

Art. 16 Elezioni e prerogative

Art. 17 Composizione

Art. 18 Funzionamento della Giunta

Art. 19 Attribuzioni

Art. 20 Deliberazioni degli Organi Collegiali

Art. 21 Sindaco

Art. 22 Attribuzioni di Amministrazione

Art. 24 Attribuzioni di organizzazione

Art. 26 Principi e criteri fondamentali di gestione

Art. 27 Attribuzioni gestionali

Art. 28 Attribuzioni consultive

Art. 29 Attribuzioni di sovrintendenza direzione e coordinamento

Art. 32 Struttura

Art. 33 Personale

Art. 34 Forme di gestione

Art. 37 Principi e criteri

Art. 40 Convenzioni

Art. 51 Effetti del referendum

Art. 55 Ordinanze

Dato atto che gli stessi vengono integrati o modificati - e - se del caso - annullati per rendere il testo statutario conforme ai nuovi principi introdotti nell'ordinamento dalla citata legge n. 265/99 e dalle ulteriori normative precedenti richiamate, proponendo la seguente nuova formulazione:

Art. 2 - Finalità

Nuovo comma 5: Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività esercitata dall'autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Attua altresì il principio di sussidiarietà verso gli altri Enti pubblici.

Art. 8 - Consiglio Comunale

Integrazione al comma 2: attuata con le modalità previste dal Regolamento, così come previsto per i principi di garanzia e partecipazione delle minoranze consiliari.

Art. 10 - Sessioni e convocazioni

Al comma 4, si eliminano le parole: e con il parere della giunta Comunale.

Al comma 5, invece che "Consigliere anziano" si legga "Vice Sindaco".

Art. 12 - Consiglieri

Nuovo comma 3: Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre i dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, secondo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

Art. 16 - Elezioni e prerogative della Giunta

Nuovo comma 1: La Giunta è nominata dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

Art. 17 - Composizione

Nuovo comma 1: La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 2 Assessori.

Art. 18 - Funzionamento della Giunta

Nuovo comma 2: Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla stessa Giunta, anche in via informale.

Art. 19 - Attribuzioni della Giunta

Vengono modificati alcuni punti del comma 3: lett. B), si aggiunge: o ai responsabili dei servizi

lett. F), è così modificata: adotta, su parere dell'apposita Commissione, provvedimenti disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi.

Lett. O): viene eliminata.

Viene modificato il punto C) del comma 4:

Determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, sentito il Nucleo di Valutazione o proposti da quest'ultimo.

Art. 20 - Deliberazioni degli Organi collegiali

Al comma 3, invece che "seduta privata" leggesi "seduta segreta"

Al comma 4, si elimina l'ultimo periodo.

Art. 21 - Il Sindaco

Nuovo comma 5: Entro 30 giorni dall'intervenuta convalida il Sindaco - sentita la Giunta - presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Nuovo comma 6: Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e/o dei singoli assessori, nei modi seguenti: in occasione dell'approvazione del conto consuntivo mediante la redazione di analitica relazione di verifica, di natura politico amministrativa, che non costituirà allegato del conto consuntivo.

Art. 23 - Attribuzioni di Amministrazione del Sindaco

Aggiungere alla lett. F): nel rispetto del principio di separazione fra il potere di indirizzo e controllo e quello di gestione.

Eliminare le lettere: N - O - P - Q - U

Aggiungere alla lettera R): e dei responsabili dei servizi.

Alle lettere: H - I - L si aggiunge la frase: "Sentiti i responsabili dei relativi servizi, ai quali comunque spetta l'adozione degli atti finali".

Aggiungere le seguenti attribuzioni:

- spettano al Sindaco le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;

- autorizza i rimborsi e le indennità di missione per amministratori e consiglieri.

Art. 24 - Attribuzioni di organizzazione

Alla lett. G) si aggiunge la parola: interpellanze.

Art. 26 - Nuovo: Il Segretario comunale

Il Comune ha un segretario comunale titolare, dirigente o funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia e iscritto all'albo. Lo status del segretario è disciplinato dalla Legge. I compiti e le funzioni ad esso proprie - nell'ambito delle previsioni di legge - sono disciplinate da apposito Regolamento e allo stesso attribuite con decreto del Sindaco, dal quale il segretario dipende funzionalmente.

Art. 27 - Attribuzioni gestionali

Viene eliminato

Art. 28 - Attribuzioni consultive

Si elimina il comma 3.

Art. 29 - Nuovo - Attribuzioni di sovrintendenza e coordinamento

Nuovo comma 1: Il Segretario comunale esercita funzioni di sovrintendenza e di coordinamento nei confronti dei responsabili dei servizi e dei titolari di posizioni organizzative.

Art. 32 - Struttura

L'articolo è in parte modificato e risulta come appresso:

1. L'organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente è articolata in uffici e servizi collocati in diverse aree o settori d'intervento, tutte funzionalmente collegate per il raggiungimento dei comuni obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità.

2. I dipendenti apicali responsabili di settore o di servizio sono responsabili del funzionamento delle strutture loro affidate e dell'assolvimento delle relative funzioni gestionali attraverso l'ottimale utilizzo delle risorse ricevute per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati dalla Giunta o comunque conseguibili in forza di Leggi o Regolamenti, estrinsecando il potere di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali loro affidate a partire dal presente Statuto.

3. Spetta ai dipendenti apicali la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nei settori o servizi di propria competenza.

4. La gestione di cui ai punti precedenti si estrinsecherà attraverso le modalità e con le procedure individuate dal Regolamento.

Art. 33 - Personale

Al comma 3 si sostituisce la lettera F): ogni altro aspetto rimesso dal C.C.N.L.

Art. 34 - Forme di gestione

Al comma 1, dopo la parola "gestiti", si legge: dal Comune, ai sensi di legge, assicurando sempre il principio di libera concorrenza.

Art. 37 - Principi e criteri

Si aggiunge il nuovo comma 5:

5. Il comune favorisce lo sviluppo di un valido controllo gestionale e strategico, nonché delle prestazioni dei responsabili, secondo le modalità di un apposito Regolamento e dando attuazione ai principi di legge in materia.

Art. 40 - Convenzioni

Si integra il comma 1:

Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche e dei servizi in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 51 - Effetti del referendum

Al comma 2, dopo la parola "maggioranza" si aggiunge la frase seguente: "qualificata dei 2/3".

Art. 55 - Ordinanze

Si modifica il comma 1:

1. Spetta ai responsabili di settore e di servizio l'emanazione di ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

Ritenute esaustive le surriportate modifiche ed ampiamente rispondenti ai principi introdotti dalla Legge n. 265/99 e alle ulteriori normative cui si è inteso dare attuazione con il presente provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 53, 1 e 2 comma, della Legge n. 142/90, s.m.i. dal Segretario comunale circa la regolarità tecnico gestionale della presente proposta di deliberazione;

Con voti unanimi;

Espressi e controllati nelle forme di legge

delibera

1. Modificare ed integrare il vigente Statuto Comunale così come proposto in narrativa e qui integralmente richiamato ed approvato;

2. Demandare al Sindaco pro - tempore l'attuazione degli adempimenti relativi alla piena efficacia delle modificazioni statutarie ora adottate;

3. Ribadire che l'attività amministrativa del Comune si conformerà in ogni sua manifestazione ai principi introdotti nello Statuto Comunale dal presente provvedimento.

Unione Comuni Val Pitta - Rossa (Vercelli)

Atto istitutivo e Statuto dell'Unione

Titolo I

Principi fondamentali

Art. 1

Istituzione dell'Unione

1. I Comuni di Balmuccia, Boccioleto, Carcoforo, Rimasco, Rima San Giuseppe e Rossa istituiscono tra loro l'Unione denominata "Val Pitta", quale nuovo ente locale secondo la disciplina della legge 8 giugno 1990, n. 142, allo scopo di esercitare in forma congiunta le funzioni di loro competenza indicate nel presente Statuto e le altre che saranno successivamente individuate.

2. L'Unione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, approvato dai Comuni partecipanti con gli atti dei rispettivi Consigli comunali di seguito indicati:

- Comune di Balmuccia deliberazione C.C. n. 40 del 16.12.2001.

- Comune di Boccioleto deliberazione C.C. n. 36 del 10.12.2001.

- Comune di Carcoforo deliberazione C.C. n. 41 del 5.12.2001.

- Comune di Rimasco deliberazione C.C. n. 31 del 5.12.2001.

- Comune di Rima San Giuseppe deliberazione C.C. n. 28 del 21.11.2001.

- Comune di Rossa deliberazione C.C. n. 33 del 18.12.2001.

La sede dell'Unione è stabilita a rotazione e per un periodo che sarà stabilito dal Consiglio dell'Unione in uno dei Comuni di riferimento. I suoi Organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché, ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita, privilegiando il criterio della rotazione.

3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

4. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e l'uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 2

Durata e vicende

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

2. Ognuno dei Comuni partecipanti può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

3. Il recesso è deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, provvedendo alla definizione dei rapporti successori.

5. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento dell'Unione

Art. 3

Finalità dell'Unione

1. L'Unione promuove la progressiva integrazione con finalità di ottimizzazione e di razionalizzazione dell'attività amministrativa tra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento graduale di funzioni e servizi comunali.

2. L'Unione rappresenta in via mediata l'insieme delle Comunità che risiedono nel suo territorio e concorre con i Comuni che la costituiscono a curarne gli interessi.

3. L'Unione concorre alla determinazione dei programmi dei Comuni che la costituiscono, oltre che dei programmi della Provincia di Vercelli e della Regione Piemonte, e provvede alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende a conseguire l'ottimizzazione dei servizi offerti, la loro piena fruibilità, la semplificazione delle procedure ed il contenimento dei costi.

2. Inoltre, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, informa i rapporti con gli altri enti pubblici al principio della collaborazione, organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità, gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Art. 5

Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali riguardanti la generalità della popolazione dell'Unione.

2. In via di primo trasferimento, è attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

1. Responsabile Servizi amministrativi e Vice Segretario

2. Servizi demografici
3. Ufficio Tributi
4. Ufficio Tecnico
5. Ufficio Vigilanza
6. Servizio Scuolabus
7. Ufficio Tecnico - manutentivo
8. Fornitura beni e servizi
9. Gestione Raccolta e trasporto R.S.U.

3. Per ognuno dei servizi indicati al comma precedente è adottata apposito regolamento di attuazione del trasferimento con indicazione delle risorse strumentali e umane trasferite e la definizione dei reciproci rapporti finanziari.

4. Il trasferimento di ulteriori competenze all'Unione è deliberato su iniziativa congiunta di tutti i comuni partecipanti con atto dei rispettivi consigli comunali, adottato - con le procedure richieste per le modifiche statutarie - entro il mese di settembre e con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Titolo II Organi di Governo

Capo I Organi dell'Unione

Art. 6

Organi

1. Sono organi dell'Unione:
 - a) il Consiglio dell'Unione;
 - b) il Presidente dell'Unione;
 - c) la Giunta dell'Unione.
2. Gli organi durano in carica 5 anni.
3. L'eventuale decadenza per cessazione del mandato del Presidente ovvero di un numero di consiglieri superiori alla metà comporta la decadenza degli organi dell'Unione, i quali tuttavia rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla loro rinnovazione.

Capo II Il Consiglio

Art. 7

Composizione ed organizzazione interna

1. Il Consiglio è composto dal Sindaco, o suo delegato, e da un rappresentante della minoranza, ove presente, per ciascun comune partecipante, anche in deroga ai limiti prescritti dall'art. 37 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. I componenti Sindaci esprimono, nell'ambito delle votazioni del Consiglio, una partecipazione doppia rispetto agli altri componenti.

2. Ciascun Consiglio Comunale elegge al proprio interno il membro di sua spettanza.

3. Il Consiglio dell'Unione adotta il regolamento per il suo funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8

Competenze

1. Il Consiglio dell'Unione:
 - a) determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne verifica l'attuazione attraverso l'adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale;

b) approva il programma amministrativo del Presidente recante gli indirizzi generali di governo;

c) approva il bilancio preventivo annuale ed il conto consuntivo;

d) adotta i regolamenti per l'organizzazione dell'Ente, lo svolgimento delle funzioni ed i rapporti, anche finanziari, tra l'Unione ed i Comuni associati.

e) elegge i rappresentanti dell'Unione negli enti, aziende, istituzioni e nelle società partecipate.

2. Il Presidente e la Giunta relazionano periodicamente al Consiglio sull'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel programma di governo.

Art. 9

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano tutte le Comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

Art. 10

Vicende della carica di Consigliere

1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione; Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni o comunque la cessazione delle funzioni di Consigliere del Comune di appartenenza determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione.

4. Il Consiglio Comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede, nella stessa seduta della surrogazione, ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto tra maggioranza e minoranza presso il Consiglio dell'Unione.

5. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza si determina per l'assenza a nr. 3 sedute consiliari consecutive o a 6 complessive, salvo che sia stata documentata l'impossibilità a parteciparvi. Il Presidente dell'Unione, d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino dei Comuni partecipanti all'Unione, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i 15 giorni successivi il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella Segreteria dell'Unione e notificata all'interessato entro i cinque giorni successivi.

Capo III

Il Presidente e la Giunta dell'Unione

Art. 11

Elezione del Presidente

1. Nel corso della sua prima seduta, convocata d'intesa tra i Sindaci entro dieci giorni dall'insedia-

mento, il Consiglio dell'Unione elegge con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti il Presidente, scegliendolo tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono; In caso di parità, la votazione è ripetuta nella stessa seduta e, in caso di ulteriore parità, si dà luogo alla terza votazione con maggioranza ordinaria. Nel caso in cui non risulti ancora eletto il Presidente, si procede a successive votazioni di ballottaggio tra i primo due candidati che hanno riportato più voti.

2. Il Presidente eletto assume immediatamente le funzioni, dura in carica un anno, in quanto ogni comune deve esprimere a rotazione il Presidente anno per anno, previa le specifiche votazioni di cui al comma precedente.

3. Ognuno dei sei Comuni esprime un Presidente ogni sei anni, secondo il criterio di cui al comma 2.

Art. 12

Composizione ed elezione della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Sindaco - Presidente dell'Unione, dai restanti cinque Sindaci dei Comuni partecipanti.

Art. 13

Il Presidente

1. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività della Giunta e dei Consiglieri dell'Unione.

Art. 14

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i Componenti della Giunta, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

Art. 15

Cessazione dalla carica del Presidente

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno due terzi dei consiglieri in carica. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà più uno dei consiglieri in carica, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina la decadenza di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e/o di componente della Giunta.

4. Ogni causa di cessazione della carica di Presidente dell'Unione, diversa dal decorso annuale

dell'Ufficio di presidente, determina la cessazione della Giunta.

5. Nel casi previsti dai commi precedenti, gli organi dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo.

Art. 16

Indennità e status

1. Agli organi dell'Unione si applicano le norme sullo stato giuridico stabilite dalla legge per gli amministratori degli enti locali.

2. Al Presidente e agli Assessori dell'Unione sono attribuibili le indennità di funzione nella misura prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione dell'Unione, fermo restando che la spesa complessiva delle indennità attribuite agli Assessori dell'Unione non può superare quella complessiva calcolata sommando le indennità determinate per gli assessori di tutti i Comuni dell'Unione.

3. Le indennità di funzione previste dal presente articolo non sono cumulabili con quelle percepite dagli Amministratori dell'Unione nei rispettivi Comuni. All'atto dell'insediamento gli interessati devono produrre dichiarazione di opzione per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna.

4. Ai componenti del Consiglio dell'Unione è attribuibile un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni del Consiglio nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione complessiva dell'Unione.

Titolo III Organizzazione

Art. 17

Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici e la dotazione organica sono determinati, nel rispetto della legge, dall'Ordinamento degli Uffici di competenza della Giunta.

2. L'Unione dispone di personale proprio e può avvalersi di uffici e personale dei Comuni partecipanti, in fase di prima attuazione o in via permanente.

Art. 18

Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni partecipanti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti Organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, anche mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle reciproche necessità possono avvalersi degli istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. Il modello di organizzazione mediante avallamento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i Comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.

4. L'Unione adotta iniziative dirette ad unificare le procedure amministrative in atto tra i Comuni partecipanti.

Art. 19

Principi della partecipazione

1. Alla popolazione dell'Unione è riconosciuto il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti dall'Unione. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della "carta dei servizi" quale parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Art. 20

Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.

2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo unanime consenso.

Titolo IV

Finanza e contabilità

Art. 21

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

3. Il Presidente dell'Unione richiede i contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

Art. 22

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine, i Comuni deliberano i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 23

Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 24

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione costituito da un solo componente che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.

Art. 25

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, mediante estensione dell'affidamento in corso, ad uno degli istituti cassieri dei Comuni che costituiscono l'Unione, previa gara esplorativa indetta fra tutti gli istituti cassieri di dette Amministrazioni.

Titolo V

Norme transitorie e finali

Capo I

Norme transitorie

Art. 26

Segretario

1. In via di prima attivazione dell'Ente, le funzioni di Segretario dell'Unione sono svolte di norma da un Segretario Comunale individuato congiuntamente dai sei Sindaci.

2. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici provvede a disciplinare l'esercizio delle funzioni di Segretario dell'Unione.

Art. 27

Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente taluno dei Regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione.

Capo II

Norme finali

Art. 28

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina - fatti salvi i diritti dei terzi e a decorrere dal momento di esecutività degli atti dell'Unione sulle materie coincidenti - l'inefficacia delle disposizioni comunali.

2. Gli Organi dell'Unione curano di indicare negli atti di propria competenza, le normative e/o i provvedimenti comunali da ritenere, in tutto o in parte, disapplicati.

Art. 29

Proposte di modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro valutazione ed approvazione.

Art. 30

Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli Comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto, in quota commisurata all'entità della rispettiva popolazione.

Art. 31

Norma finale

1. Entro 30 giorni dalla esecutività del presente Statuto, i Consigli comunali dei Comuni aderenti si riuniscono per eleggere i componenti dell'Unione.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alla vigente legislazione amministrativa degli Enti Locali.

3. Il presente Statuto è pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione e diviene efficace dopo il previsto controllo tutorio.

ALTRI ANNUNCI

AEM S.p.A. - Torino

Nuove tariffe di AEM Torino S.p.A. - Anno 2002

Dal 1° luglio 2000 la scelta delle opzioni tariffarie per l'energia elettrica spetta ad ogni singola società di distribuzione nel rispetto dei vincoli imposti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG).

Le opzioni, proposte dalle società di distribuzione, sono approvate dall'Autorità e rimangono in vigore per un anno solare.

Fanno eccezione gli usi domestici, le cui tariffe "base" sono stabilite dall'AEEG.

L'Autorità aggiorna periodicamente le componenti tariffarie di sua competenza e in particolare gli oneri di sistema e di costo dei combustibili.

La delibera 228/01 prevede che la società di distribuzione renda disponibili le opzioni di trasporto (comprendenti la trasmissione, il dispacciamento e la distribuzione) per la consegna dell'energia elettrica al cliente finale indipendentemente dalla categoria di appartenenza di quest'ultimo (vincolato o libero), occupandosi sia della misura dell'energia elettrica consegnata al cliente sia della fatturazione del corrispettivo di trasporto, comprensivo degli oneri di sistema, costituiti dalle componenti tariffarie A e UC3.

La stessa delibera prevede inoltre che la società di distribuzione si occupi dell'acquisto e della vendita dell'energia elettrica per i suoi clienti appartenenti al mercato vincolato, ai quali pertanto è tenuta a fatturare il costo complessivo di vendita dell'energia elettrica, composto oltre che dal corrispettivo di trasporto specificato al paragrafo precedente, dagli oneri di sistema costituiti dalla componente tariffaria UC1 e UC4, dal costo dei combustibili costituito dalla componente CCA e dalle imposte.

AEM Torino, sulla base di quanto previsto dall'AEEG e allo scopo di fornire ai propri clienti una più ampia possibilità di ottimizzazione dei consumi e dei relativi costi, ha predisposto le nuove opzioni tariffarie "base" e "speciali" per il trasporto dell'Energia Elettrica per gli usi diversi dagli Usi Domestici e le opzioni tariffarie "ulteriori", le quali affiancano le tariffe "base" predisposte dall'AEEG stessa per gli Usi Domestici.

Il significato delle singole opzioni è il seguente:

- "Base": devono rispettare il vincolo, denominato V2, che determina il ricamo massimo per ogni singolo contratto e ne deve essere presente almeno una per ciascun livello di tensione di rete del distributore (BT, MT, AT) e per tipologia (illuminazione pubblica e altri usi);

- "Speciali":

sono le opzioni totalmente libere, sulle quali non esistono vincoli o limitazioni di natura alcuna;

- "Ulteriori":

si rivolgono ad una particolare categoria di clienti per i quali esiste già una tariffa fissata dall'AEEG.

Dal 1° gennaio 2002 AEM Torino applica le opzioni "base" per ciascun tipo di fornitura in funzione sia della tensione, sia della tipologia e della potenza impegnata della fornitura, mentre il Cliente può scegliere l'applicazione di un'opzione tariffaria "speciale" o "ulteriore" qualora lo ritenga più conveniente.

A seguito della recente acquisizione della rete E.N.E.L., AEM Torino si è trovata nell'impossibilità tecnica di unificare fin da subito le opzioni tariffarie, non disponendo ancora dei dati dell'utenza E.N.E.L., per questo: nei primi mesi del 2002, avverrà l'acquisizione dei dati dell'utenza già E.N.E.L., propedeutica alla presentazione delle opzioni tariffarie uniche; entro il 1° luglio 2002 saranno disponibili le opzioni tariffarie uniche per tutta la città di Torino; appena AEM potrà applicare le stesse opzioni tariffarie a tutti i Clienti (AEM Torino e già E.N.E.L.), ne darà tempestiva comunicazione attraverso gli idonei canali di comunicazione.

Per tutti i clienti con potenza disponibile superiore a 37,5 kW, la potenza fatturata non sarà più quella contrattualmente impegnata, ma quella massima effettivamente prelevata, anche se inferiore a quella contrattualmente impegnata, mentre per i clienti con potenza disponibile fino a 37,5 kW, la potenza fatturata continuerà ad essere la potenza contrattualmente impegnata.

AEM Torino calcola la potenza massima prelevata annualmente, come previsto dall'AEEG, congruando mensilmente il prelievo alla massima potenza prelevata nell'anno.

L'energia reattiva continua ad essere addebitata con i prezzi ed i criteri previsti dal Prov. CIP 15/1993.

Seguono le opzioni tariffarie in vigore dall'1.1.2002.

I corrispettivi non comprendono gli oneri generali di sistema (componenti tariffarie A e UC) e il costo del combustibile (componente tariffaria CCA), valori che sono determinati dall'AEEG, e le imposte.

A) Per gli Usi Domestici: Tariffe "base" stabilite dall'AEEG: - Tariffa D2: trinomina costituita dalle 3 componenti: Euro/punto di prelievo/anno, Euro/kW/anno e Euro/kWh a scaglioni di consumo con i seguenti prezzi: 1,92 Euro/punto di prelievo

vo/anno; 6,24 Euro/kW/anno; Consumo: da 0 a 900 kWh/anno: 0,0219 Euro/kWh; da 901 a 1800 kWh/anno: 0,0411 Euro/kWh; da 1801 a 2640 kWh/anno: 0,0702 Euro/kWh; da 2641 a 2700 kWh/anno: 0,1486 Euro/kWh; da 2701 a 3540 kWh/anno: 0,1486 Euro/kWh; da 3541 a 3600 kWh/anno: 0,1295 Euro/kWh; da 3601 a 4440 kWh/anno: 0,1295 Euro/kWh; oltre 4440 kWh/anno: 0,0702 Euro/kWh; - Tariffa D3: trinomina costituita dalle 3 componenti: Euro/punto di prelievo/anno, Euro/kW/anno e Euro/kWh con i seguenti prezzi: 22,20 Euro/punto di prelievo/anno; 17,52 Euro/kW/anno; 0,0702 Euro/kWh. Opzioni tariffarie "ulteriori": - Pronta Energia (4,5 kW agevolato): trinomina costituita dalle 3 componenti: Euro/punto di prelievo/anno, Euro/kW/anno e Euro/kWh a scaglioni di consumo con i seguenti prezzi: 20 Euro/punto di prelievo/anno; 16 Euro/kW/anno; Consumo: da 0 a 900 kWh/anno: 0,0350 Euro/kWh; da 901 a 1500 kWh/anno: 0,0310 Euro/kWh; da 1501 a 1800 kWh/anno: 0,0200 Euro/kWh; da 1801 a 2100 kWh/anno: 0,0100 Euro/kWh; da 2101 a 2640 kWh/anno: 0,1200 Euro/kWh; da 2641 a 2700 kWh/anno: 0,5500 Euro/kWh; da 2701 a 3000 kWh/anno: 0,5500 Euro/kWh; da 3001 a 3540 kWh/anno: 0,1000 Euro/kWh; da 3541 a 3600 kWh/anno: 0,1000 Euro/kWh; da 3601 a 4440 kWh/anno: 0,0800 Euro/kWh; oltre 4440 kWh/anno: 0,0702 Euro/kWh; - Fresca estate famiglia (4,5 kW stagionale): per periodo estivo da maggio ad agosto e periodo invernale per i restanti mesi; trinomina costituita dalle 3 componenti: Euro/punto di prelievo/anno, Euro/kW/anno e Euro/kWh con i seguenti prezzi: 22,20 Euro/punto di prelievo/anno; 17,52 Euro/kW/anno; Consumo: periodo estivo: - 0,0198 Euro/kWh; periodo invernale: 0,1032 Euro/kWh.

B) Per l'Illuminazione Pubblica in Bassa Tensione: Opzioni tariffarie "base": - Opzione tariffaria di trasporto binomia costituita dalle 2 componenti: Euro/kW/anno e Euro/kWh con i seguenti prezzi: 60,9404 Euro/kW/anno; 0,0036 Euro/kWh.

C) Per gli Altri Usi in Bassa Tensione: Opzioni tariffarie "base": - Bassa Tensione Business: opzione tariffaria di trasporto trinomina costituita dalle 3 componenti: Euro/punto di prelievo/anno, Euro/kW/anno e Euro/kWh, regressiva per quanto riguarda il consumo con 3 scaglioni di ore di utilizzo, per determinare i quali si utilizza la potenza prelevata nel singolo mese.

I prezzi delle singole componenti con gli scaglioni previsti sono: 21,6912 Euro/punto di prelievo/anno; 32,7570 Euro/kW/anno; Consumo: fino a 50 ore/mese: 0,0051 Euro/kWh; oltre 50 e fino a 400 ore/mese: 0,0041 Euro/kWh; oltre 400 ore/mese: 0,0030 Euro/kWh; - Bassa Tensione forniture ricorrenti: opzione tariffaria di trasporto trinomina per forniture di durata 4 o 8 mesi, costituita dalle 3 componenti: Euro/punto di prelievo/anno, Euro/kW/anno e Euro/kWh con i seguenti prezzi: 57,6056 Euro/punto di prelievo/anno; 32,7570 Euro/kW/anno; 0,0051 Euro/kWh; - Bassa Tensione forniture straordinarie: opzione tariffaria di trasporto trinomina per forniture di durata massima due mesi, rinnovabile una sola volta e costituita dalle 3 componenti: Euro/punto di prelievo/anno, Euro/kW/anno e Euro/kWh con i seguenti prezzi: 57,6056 Euro/punto di prelievo/anno; 32,7570 Euro/kW/anno; 0,0051 Euro/kWh.

Opzioni tariffarie "speciali": - Fresca estate business (stagionale per potenze impegnate fino a 10 kW): opzione tariffaria di trasporto per periodo estivo da maggio ad agosto e periodo invernale per i restanti mesi; trinomina costituita dalle 3 componenti: Euro/cliente/anno, Euro/kW/anno e Euro/kWh con i seguenti prezzi: 21,6912 Euro/punto di prelievo/anno; 32,7570 Euro/kW/anno; Consumo: periodo estivo: 0 Euro/kWh; periodo invernale: 0,0054 Euro/kWh.

D) Per l'Illuminazione Pubblica in Media Tensione: Opzioni tariffarie "base": - Opzione tariffaria di trasporto binomia costituita dalle 2 componenti: Euro/kW/anno e Euro/kWh con i seguenti prezzi: 30,8876 Euro/kW/anno; 0,0034 Euro/kWh.

E) Per gli Altri Usi in Media Tensione: Opzioni tariffarie "base": - Media Tensione Business: opzione tariffaria di trasporto trinomina costituita dalle 3 componenti: Euro/punto di prelievo/anno, Euro/kW/anno e Euro/kWh, regressiva per quanto riguarda il consumo con 3 scaglioni di ore di utilizzo, per determinare i quali si utilizza la potenza prelevata nel singolo mese. I prezzi delle singole componenti con gli scaglioni previsti sono: 1.308,4177 Euro/punto di prelievo/anno; 24,7899 Euro/kW/anno; Consumo: fino a 200 ore/mese: 0,0052 Euro/kWh; oltre 200 e fino a 400 ore/mese: 0,0042 Euro/kWh; oltre 400 ore/mese: 0,0031 Euro/kWh; - Media Tensione Multi Business: opzione tariffaria di trasporto trinomina costituita dalla componente Euro/punto di prelievo/anno e dalle 2 componenti Euro/kW/anno e Euro/kWh suddivise per fasce (F1, F2, F3, F4) come previsto dal Prov. CIP 45/1990, Tit. II, comma 2, par. b., punto 1.

I prezzi delle singole componenti con le fasce previste sono: 1.308,4177 Euro/punto di prelievo/anno; corrispettivo di potenza: F1: 12,2090 Euro/kW/anno; F2: 8,1435 Euro/kW/anno; F3: 2,8384 Euro/kW/anno; F4: 1,5990 Euro/kW/anno. Consumo: F1: 0,0080 Euro/kWh; F2: 0,0054 Euro/kWh; F3: 0,0039 Euro/kWh; F4: 0,0021 Euro/kWh; - Media Tensione forniture straordinarie: opzione tariffaria di trasporto trinomina per forniture di durata massima due mesi, rinnovabile una sola volta e costituita dalle 3 componenti: Euro/punto di prelievo/anno, Euro/kW/anno e Euro/kWh con i seguenti prezzi: 1.308,4177 Euro/punto di prelievo/anno; 36,2207 Euro/kW/anno; 0,0052 Euro/kWh.

F) Per gli Altri Usi in Alta Tensione: Opzioni tariffarie "base": opzione tariffaria di trasporto binomia costituita dalla componente Euro/punto di prelievo/anno e dalla componente Euro/kW/anno e Euro/kWh suddivise per fasce (F1, F2, F3, F4) come previsto dal Prov. CIP 45/1990, Tit. II, comma 2, par. b., punto 2.

I prezzi delle singole componenti con le fasce previste sono: 55.814,2718 Euro/punto di prelievo/anno; Consumo: F1: 0,007942 Euro/kWh; F2: 0,005392 Euro/kWh; F3: 0,003964 Euro/kWh; F4: 0,002230 Euro/kWh.

Torino, 23 gennaio 2002

AEM Torino S.p.A.
Il Direttore Commerciale e Sviluppo
R. Failini

ASMT S.p.A. - Tortona (Alessandria)

Tariffe erogazione gas metano distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del bacino di Tortona

L'Asmt S.p.A. comunica che, in applicazione dell'art. 14, comma 14.2, della delibera n. 237/2000 del 28/12/2000 dell'autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002 le opzioni tariffarie in vigore, imposte escluse, sono le seguenti:

Scaglione	Minimo di scaglione (MJ)	Massimo di scaglione (MC)	Euro/MC
1	1	248	0,052059
2	249	992	0,045810
3	993	4.961	0,030626
4	4.962	49.610	0,027062
5	49.611	99.221	0,023086
6	99.222	198.441	0,022672
7	198.442	9.999.999.999	0,022466

Tortona, 22 gennaio 2002

Il Direttore Generale
Ennio Radio

Provincia di Alessandria - Casale Monferrato, Borgo S. Martino, Bozzole, Frassineto Po, Giarole, Pontestura, Ticineto, Ozzano, Terruggia, Cella Monte, Coniolo, Rosignano, Sala, S. Giorgio, Treville.

2

Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. - Casale Monferrato (Alessandria)

Tariffe erogazione gas metano

Tariffe erogazione gas metano distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del bacino di Casale Monferrato, relativamente ai seguenti Comuni:

Che in applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento per l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 320/2001 le condizioni tariffarie di consumo in vigore dal 1 gennaio 2002, imposte escluse, sono le seguenti:

Tariffe finali di vendita nei Comuni di: Casale, Borgo S. Martino, Bozzole, Frassineto Po, Giarole, Pontestura, Ticineto

Sc.	Min. di scaglione MJ	Max di scaglione MJ	Min di scaglione mc	Max di scaglione mc	euro/MJ	L/mc	euro/mc
1	1	10.000	1	246	0,007467	588,6	0,303949
2	10.001	40.000	247	983	0,007266	572,7	0,295767
3	40.001	200.000	984	4.913	0,007163	564,6	0,291574
4	200.001	2.000.000	4.914	49.133	0,007111	560,5	0,289458
5	2.000.001	8.000.000	49.134	196.533	0,006791	535,3	0,276432
6	8.000.001	infinito	196.534	infinito	0,006682	526,7	0,271995

le tariffe euro/MJ sono da moltiplicare per il PCS pari a 39,14 MJ/mc e per il coefficiente (M) di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica pari a 1,04.

Tariffe finali di vendita nei Comuni di: Ozzano, Terruggia

Sc.	Min. di scaglione MJ	Max di scaglione MJ	Min di scaglione mc	Max di scaglione mc	euro/MJ	L/mc	euro/mc
1	1	10.000	1	248	0,007467	582,9	0,301026
2	10.001	40.000	249	992	0,007266	567,2	0,292923
3	40.001	200.000	993	4.961	0,007163	559,2	0,288771
4	200.001	2.000.000	4.962	49.610	0,007111	555,1	0,286674
5	2.000.001	8.000.000	49.611	198.441	0,006791	530,1	0,273774
6	8.000.001	infinito	198.442	infinito	0,006682	521,7	0,269379

le tariffe euro/MJ sono da moltiplicare per il PCS pari a 39,14 MJ/mc e per il coefficiente (M) di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica pari a 1,03.

Tariffe finali di vendita nei Comuni di: Cella Monte, Coniolo, Rosignano, Sala, San Giorgio, Treville

Sc.	Min. di scaglione MJ	Max di scaglione MJ	Min di scaglione mc	Max di scaglione mc	euro/MJ	L/mc	euro/mc
1	1	10.000	1	250	0,007467	577,3	0,298104
2	10.001	40.000	251	1.002	0,007266	561,7	0,290079
3	40.001	200.000	1.003	5.010	0,007163	553,7	0,285967
4	200.001	2.000.000	5.011	50.097	0,007111	549,7	0,283891
5	2.000.001	8.000.000	50.098	200.387	0,006791	525,0	0,271116
6	8.000.001	infinito	200.388	infinito	0,006682	516,6	0,266764

le tariffe euro/MJ sono da moltiplicare per il PCS pari a 39,14 MJ/mc e per il coefficiente (M) di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica pari a 1,02.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Prov. C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

Casale Monferrato, 18 gennaio 2002

Il Direttore Generale
Maurizio Garaventa

3

Centro Residenziale per Anziani Fondazione F.lli Gallo - Rocca de Baldi (Cuneo)

Avviso d'asta pubblica per la vendita di lotti immobiliari

Si avvisa che il giorno 4 Marzo alle ore 10.00, avrà luogo l'esperimento d'asta pubblica con offerte segrete per la vendita dei seguenti lotti immobiliari:

Lotto A

Fabbricato urbano e Corpo staccato: Autorimessa a catasto: Comune di Rocca de' Baldi; Cn Foglio 25 mappale n. 223 sub 2 Classe 4 consistenza 7.5 rendita euro 135,57 - sub 3 C2 Classe 1 consistenza 244 mq. Rendita euro 55,45 e sub 4 C6. Classe 1 cons mq. 21 rendita euro 27,11 in unico corpo, distinto su tre piani, con area pertinenziale gravata di servitù di passaggio (accesso e recesso) della superficie di mq. Circa 2220 in località Pasquero di Rocca de' Baldi:

Il prezzo a base d'asta è così fissato:

euro 108.456 lire 210.000.000 (duecentodiecimilioni); (deposito cauzionale euro 10.845)

con offerta in maggiorazione non inferiore al 5% del prezzo base; le ulteriori maggiorazioni dovranno essere dell'1% o di multipli dell'1%.

Lotto B

Come il lotto A, oltre terreno ubicato al Fog. 25 mappale 159 e parte del 107 per un totale di mq. 4.220 circa compresi i fabbricati; il terreno agricolo di pertinenza sarà libero a far data dal 11/11/2002

Prezzo a base d'asta euro 134.279 lire 260.000.000 (duecentosessantamila); (deposito cauzionale euro 13.427)

con offerta in maggiorazione non inferiore al 5% del prezzo base; le ulteriori maggiorazioni dovranno essere minimo dell'1% o di multipli dell'1%.

Lotto C

Come il lotto A, oltre terreno ubicato al Fog. 25 mappale 159 e parte del 107 per un totale di mq. 7.230 circa; il terreno agricolo di pertinenza sarà libero a far data dal 11/11/2002. Il prezzo a base d'asta euro 144.608 lire 280.000.000 (duecentottantamila); (deposito cauzionale euro 14.460)

con offerta in maggiorazione non inferiore al 5% del prezzo base; le ulteriori maggiorazioni dovranno essere minimo dell'1% o di multipli dell'1%.

Le singole offerte, compilate su carta legale, dovranno pervenire alla sede dell'Ente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per la gara, unicamente a mezzo posta, ed a rischio dell'offerente. Ciascun plico dovrà portare esternamente il nome del mittente e la seguente dicitura: "Asta pubblica per alienazione di immobili siti in località Pasquero di Rocca de' Baldi" seguita dalla lettera distintiva del lotto cui l'offerta si riferisce. (A - B - C).

Si potrà prendere visione dell'immobile nei giorni di Lunedì 18 e Mercoledì 20 febbraio p.v. dalle ore 9,30 alle ore 11, Per informazioni rivolgersi alla Segretaria della Fondazione Gallo responsabile del procedimento amministrativo, telefonando allo 0174/587043 dei giorni di lunedì - mercoledì - venerdì, nelle ore d'ufficio dalle 10 alle ore 17.

Rocca de' Baldi, 21 gennaio 2002

Il Presidente
Michele Quaranta

4

Comune di Beinasco (Torino)

Avviso ai creditori

Il Responsabile del Servizio, in esecuzione del disposto dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 (Regolamento di attuazione alla Legge 109/94 e s.m.i.), invita tutti coloro che, per indebite occupa-

zioni di aree o stabili e danni relativi, vantino crediti verso l'impresa Building S.p.A. con sede in Torino Via Bruno Buozzi n. 5, esecutrice delle "Opere di urbanizzazione del piano esecutivo convenzionato Zone TN1a - TN1b - TC" ubicati a Fornaci Beinasco, assunti con Convenzione stipulata tra il Comune di Beinasco e la Società Novacop e Euroedes S.r.l. e Immolesing, Rep. 214314 del 12.4.1999, raccolta n. 23990, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Responsabile del Procedimento
Piero Beltramino

5

Comune di Beinasco (Torino)

Avviso ai creditori

Il Responsabile del Servizio, in esecuzione del disposto dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 (Regolamento di attuazione alla Legge 109/94 e s.m.i.), invita tutti coloro che, per indebite occupazioni di aree o stabili e danni relativi, vantino crediti verso l'impresa Asco Costruzioni S.r.l. con sede in Pianezza Via Druento n. 21, esecutrice dei lavori di "Adeguamento alle vigenti norme antinfortunistiche e di prevenzione incendi della scuola media Vivaldi" ubicata in Via M. Della Libertà ang. Via Trento Borgaretto, assunti con contratto Rep. 3452 del 7.9.2001, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Responsabile del Procedimento
Piero Beltramino

6

Comune di Biella

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 167 del 17-12-2001- U.T. URB: - Art. 42 L.R. 56/1977 e s.m.i. - Piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) - Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione progetto definitivo

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di fare proprie ed approvare le controdeduzioni alle osservazioni avverse al progetto preliminare del Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) in Biella-Chiavazza località Merimeggio contenute nel fascicolo, in data ottobre 2001, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente;

2) di fare proprio ed approvare il progetto definitivo di Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) in Biella-Chiavazza località Merimeggio, predisposto

nel mese di novembre 2001 dagli architetti Giam-piero Gioria e Sylvie Giulini su incarico della Società d'intervento Nordino in attuazione della convenzione stipulata in data 6-11-1998, di concerto con il Settore Comunale di Programmazione Territoriale e costituito dai seguenti elaborati:

- relazione illustrativa;
- norme tecniche di attuazione;
- indicazioni tipologiche e d'arredo urbano;
- tav. 1/1 di Piano Particolareggiato in scala 1:1000;
- progetto delle opere di urbanizzazione;
- relazione geologica in data marzo 2001;
- piano particellare d'esproprio con elenco catastale delle proprietà;

3) di dare mandato al Dirigente del settore proponente la seguente deliberazione di provvedere, ad avvenuta esecutività dell'atto, ai successivi adempimenti di legge.

7

Comune di Camburzano (Biella)

Tariffe canoni di fognatura e depurazione - anno 2002

La Responsabile del Servizio

rende noto

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 in data 13.12.2001 sono state fissate seguenti tariffe per i canoni di fognatura e depurazione per l'anno 2002:

a) canone fognatura: euro 0,097/mc. calcolato sul volume acqua fornita, prelevata o comunque accumulata da ciascun utente;

b) canone depurazione: euro 0,282/mc. calcolato sul volume di acqua di cui sopra fornita, prelevata o comunque accumulata da ciascun utente;

- Le tariffe verranno applicate, in mancanza di appositi misuratori dell'acqua fornita, prelevata o accumulata, su un minimo di 73 mc/anno/persona residente (lt. 200/giorno/abitate-utilizzatore).

Camburzano, 11 gennaio 2002

La Responsabile del Servizio
Serena Bertinaria

8

Comune di Cannobio (Verbanio Cusio Ossola)

Avviso approvazione regolamento comunale edilizio

Il Sindaco

avvisa che

Con atto n. 20 adottato dal Consiglio Comunale in data 8.5.2001, è stato approvato il regolamento comunale edilizio.

Lo stesso atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in conformità dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 per quindici giorni consecutivi dal 12.5.2001 al 27.5.2001.

Trasmesso al CO.RE.CO. - Sezione di Novara, è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 in data 11.6.2001.

Ripubblicato successivamente per ulteriori quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e cioè dal 23.6.2001 all'8.7.2001.

Cannobio, 17 gennaio 2002

Il Sindaco
Giuseppe Albertella

9

Comune di Castellazzo Bormida (Alessandria)

Determinazione n. 163 del responsabile del servizio del 22.12.2001. Legge 22/10/1971, n. 865 art. 11 Quantificazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie per la realizzazione dei lavori di straordinaria manutenzione di corsi d'acqua minori - 3° Stralcio - rio delle Ossa, rio Bettale e Rio Longine - danneggiati a seguito dell'alluvione del 6/11/1994. Sig.ra Zambon Claudia - F. 13 particella 9

L'anno duemilauno, il giorno ventidue del mese di dicembre, nel propri ufficio

Il Responsabile del Servizio

(omissis)

determina

Art. 1

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore dell'avente diritto - Sig.ra Zambon Claudia, proprietaria dell'immobile oggetto di occupazione, identificato catastalmente al F. 13 particella n. 9, superficie da espropriare mq. 24 - per la superficie da occupare dell'immobile in argomento e quantificata in L. 2.900 (euro 1.498) al mq. (diconsi lire millenovecento - euro unoequattrocento novantotto), occorrenti per la realizzazione delle opere descritte in narrativa quantificata nella misura indicata (mq. 24) nel piano parcellare di esproprio depositato presso l'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 2

Il Comune è legittimato a notificare il presente provvedimento all'avente diritto, Sig.ra Claudia Zambon nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Ai sensi della L. 22.10.1971, n. 865, la proprietaria succitata, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica di cui sopra, potrà convenire comunque a cessione volontaria dell'immobile di che trattasi per un prezzo non superiore del 50% dell'indennità provvisoria, ovvero comunicare che intende accettare l'indennità stessa, avvertendo che in caso di silenzio l'indennità sarà considerata, ad ogni effetto, rifiutata. In caso di rifiuto o di cessione volontaria dell'immobile, l'indennità di occupazione sarà determinata dalla Commissione Provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea degli immobile che sede presso l'Agenzia del Territorio.

Ove l'area da espropriare, sia condotta dal proprietario diretto coltivatore, in caso di cessione volontaria ai sensi del succitato art. 12, il prezzo di cessione sarà determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria, con esclusione di ogni maggiorazione.

Art. 3

Entro trenta giorni dalla venuta conoscenza del presente provvedimento l'avente diritto, Sig.ra Claudia Zambon può proporre opposizione alla stima dinanzi alla Corte di Appello competente per territorio.

Art. 4

Estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Castellazzo B.da, 22 dicembre 2001

Il Responsabile del Servizio
Silvano Carrea

10

Comune di Cossogno (Verbania Cusio Ossola)

Avviso d'asta per la vendita di immobile comunale sito nel capoluogo di Cossogno lotto unico ex Villa Cozzi

Il Responsabile del Servizio

In esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale del 19.9.2001 n. 27, esecutiva ai sensi di legge e delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 98 dell'8.11.2001 e n. 99 del 15.11.2001 che il giorno 21 febbraio 2002 alle ore 11.00 in Cossogno, presso la Sala Consigliare del Palazzo Municipale in Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 si procederà alla vendita dell'immobile comunale in fra descritto sito in Comune di Cossogno capoluogo mediante asta pubblico incanto con il sistema delle offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo a base d'asta sotto indicato ai sensi dell'art. 73, lett. C) R.D. 23/5/1924 n. 827 e successivo art. 76.

L'immobile è così individuato:

N.C.T.

- Partita 1 Ente Urbano foglio 41 mappale 454 sup. are 6,80;

- Partita 1 Ente Urbano foglio 41 mappale 455 sup. are 0,12

N.C.E.U.

- Partita 61 foglio 41 mappale 454, Via Umberto n. 23, Piano PT-1-2 cat. A/2, CL. 2, vani 8 rendita 516,46 Euro (rendita L. 1.000.000).

- Partita 61 foglio 41 mappale 455 Via Umberto, n. 23 fabbricato pertinenziale.

Prezzo a base d'asta di 144.607,93 euro (pari a 280.000.000 lire).

Si specifica che le spese inerenti all'asta, comprese quelle per la pubblicazione del presente avviso, nonché quelle relative alla stipulazione dell'atto di compravendita, di registrazione, di trascrizione e dipendenti con ogni accessorio, sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Tutte le informazioni, i chiarimenti e le notizie potranno essere richieste presso la Sede del Comune di Cossogno in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2

nei giorni di lunedì e giovedì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.00 Ufficio Segreteria.

Cossogno, 17 gennaio 2002

Il Responsabile del Servizio
Marco Stoppini

11

Comune di Fiano (Torino)

Pubblicazione ex art. 40 punto 3 L.R. 56/77 e s.m.i.

Il Sindaco

Ai sensi dell'art. 40, punto 3 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.,

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30.11.2001, esecutiva a sensi di legge, è stata definitivamente approvata la II^a Variante al Piano Particolareggiato di ristrutturazione denominato "Centro".

Fiano, 18 gennaio 2002

Il Responsabile del Servizio
Mario Davitto

12

Comune di Fossano (Cuneo)

Realizzazione di pista ciclabile a lato della strada comunale di S. Lucia - Approvazione progetto definitivo-esecutivo - Deliberazione Giunta Comunale n. 250 del 6 dicembre 2001 (Approvazione che costituisce valore di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e pubblicazione ai sensi dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865)

Richiamata la Deliberazione G.C. 22/2/2001 n. 54 con la quale fu approvato il progetto preliminare ammontante a L. 400.000.000 cui L. 250.000.000 a base asta e L. 150.000.000 come somme a disposizione dell'Amministrazione;

Richiamata altresì la Deliberazione G.C. n. 123 del 7/6/2001 con cui la stessa Giunta controdeduce le osservazioni di alcuni privati;

Atteso che con deliberazioni del C.C. n. 39 del 29/6/2001 e n. 69 del 30/11/2001 è stata rispettivamente adottata ed approvata una variante parziale al P.R.G.C. al fine di rendere le opere in progetto conformi alle previsioni urbanistiche;

Visto il progetto definitivo-esecutivo, a cura dello Studio Marengo Geometri Associati di Fossano, dei lavori trasmesso in data ottobre 2001;

Atteso che l'importo dell'opera, come da progetto definitivo-esecutivo ammonta a L. 400.000.000 (Euro 206.582,76) ripartiti

secondo il seguente quadro economico di spesa:

(omissis)

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 circa la competenza della Giunta a deliberare in merito;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell'art. 49

del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, dal Capo del Dipartimento LL.PP.;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

delibera

1) Approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto a firma dello studio Marengo Geometri Associati con sede in Fossano via Roma 142 - C.F. e P.IVA 02418600041 - per l'importo di L. 400.000.000 (Euro 206.582,76) come in premessa ripartiti.

2) Di provvedere all'impegno di spesa ed alle modalità di aggiudicazione con Determinazione del Dirigente LL.PP.

Successivamente,

Con votazione unanime e palese espressa nelle forme di rito,

delibera

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

13

Comune di La Loggia (Torino)

Piano particolareggiato del Centro Storico - Controdeduzione alle osservazioni ed approvazione ex art. 40, 2° comma della L.R. 56/77 e s.m.i.

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di controdedurre a tutte le osservazioni pervenute sia nei termini che fuori dai termini, accogliendo parzialmente le 3 osservazioni per le motivazioni contenute nell'elaborato denominato "Relazione - controdeduzioni alle osservazioni", facente parte del progetto di cui al punto successivo;

2) Di approvare, ai sensi del comma 2 dell'art. 40 della L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i., il progetto di Piano Particolareggiato del Centro Storico a firma degli arch. Marco Parenti e Renato Vezzari pervenuto in data 21.9.2001 con prot. n. 8742, integrato in data 16.11.2001 con prot. n. 10653 ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e costituito dagli elaborati di seguito elencati:

- Relazione - controdeduzioni alle osservazioni (allegato n. 2);

- Norme di Attuazione (allegato n. 3);

- Tav. P1 - Nuovi interventi (allegato n. 4);

- Tav. P2 - Indicazioni planivolumetriche (allegato n. 5);

- Tav. P3 - Tipi di intervento (allegato n. 6);

- Tav. P4 - Destinazioni d'uso (allegato n. 7);

- Tav. P5 - Nuovi profili edilizi (allegato n. 8);

- Tav. P6 - Urbanizzazioni (allegato n. 9);

3) di dare atto che il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio risulta incaricato per lo svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti.

La Loggia, 10 dicembre 2001

Il Responsabile del Servizio
Gianluca Giachetti

14

Comune di Manta (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27.12.2001. Approvazione Piano Particolareggiato Zona Residenziale di Nuovo Impianto individuato in P.R.G.C. con la sigla R1

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

di approvare il Piano Particolareggiato Zona Residenziale di Nuovo Impianto individuato in P.R.G.C. con la sigla R1.

(omissis)

15

Comune di Oulx (Torino)

Asta pubblica per la vendita del Lotto boschivo Cota d'Anvers

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Vista la determinazione n. 217 del 31.12.2001

Avvisa

Che alle ore 10,00 del giorno 11.3.2002 nell'ufficio comunale, alla presenza del Responsabile dell'Area Amministrativa in qualità di Presidente della seduta di gara, avrà luogo un esperimento di asta pubblica per la vendita del lotto boschivo denominato Cota d'Anvers di n. 3140 piante di alto fusto (n. 2.500 larici - n. 588 abeti rossi - n. 31 pini s. - n. 21 pini u.) oltre a 693 piante di valore commerciale nullo, il tutto avente una stima di euro 35.120,00.

La vendita avverrà a corpo.

Le condizioni di vendita e di utilizzazione sono contenute nel capitolato d'oneri visibile presso l'ufficio segreteria, nelle ore di ufficio, e fino al giorno precedente l'asta.

L'asta sarà effettuata con il metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo di stima stabilito dal CFAVS (art. 73, lettera "c" ed art. 76 del R.D. 23.5.1924 n. 827).

Essa sarà ad unico esperimento e l'aggiudicazione avverrà anche nel caso di una sola offerta valida.

Verranno considerate solamente le offerte migliori del prezzo di stima.

I concorrenti dovranno presentare, redatta nelle forme di legge, su carta legale ed in busta chiusa,

l'offerta indicante il prezzo (in cifra ed in lettere) sottoscritta di pugno dal titolare della ditta.

Le offerte dovranno essere esclusivamente inviate per posta a mezzo raccomandata e dovranno giungere al Comune non più tardi del giorno precedente quello dell'asta, entro le ore 12,00, pena l'esclusione.

Le offerte dovranno essere accompagnate da un piego separato contenente:

Le seguenti dichiarazioni e documenti:

1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, cui risulti:

a) l'iscrizione come ditta boschiva alla C.C.I.A.A., con l'indicazione del nominativo della persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Per le cooperative dovrà anche essere dichiarata l'iscrizione nel registro prefettizio;

b) che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento e non ha presentato domanda di concordato e che tali situazioni non sono avvenute nel quinquennio anteriore alla gara;

c) la regolarità degli adempimenti degli obblighi fiscali e per contributi sociali secondo la legislazione del Paese di residenza;

2. certificato rilasciato dal Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale competente per territorio, di data non anteriore a mesi due a quella della gara, attestante l'idoneità a concorrere all'esperimento d'asta per il lotto boschivo messo in vendita.

Eventuali acquirenti stranieri, provenienti da paesi membri della CEE, dovranno esibire il certificato di iscrizione come ditta boschiva rilasciato dalle competenti autorità nazionali, corrispondente a quanto richiesto per le ditte italiane;

3. la quietanza rilasciata dalla Tesoreria dell'Ente proprietario, comprovante l'effettuato deposito provvisorio pari al 10% del valore del lotto (euro 3.512,00) o altra forma di garanzia autorizzata. Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito in tempo utile, è consentito di effettuarlo, prima della apertura della gara, nelle mani del Presidente della Commissione di gara, con assegno circolare intestato a favore dell'ente appaltante;

4. dichiarazione con la quale il concorrente attesti:

- di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione;

- di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa;

- di avere visionato il capitolato d'oneri;

5. una procura speciale nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto;

La mancata presentazione anche di un solo documento richiesto comporterà l'esclusione dalla gara.

Non possono essere ammessi alla gara:

- coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;

- coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Tutte le spese, diritti, bolli e tasse, I.V.A. 20%, nonché le spese di martellata, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Relativamente alla normativa antimafia, verrà applicato il disposto della legge 19.3.1990 n. 55 e successive modifiche.

Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le norme di cui al R.D. 23.5.1924 n. 827 e successive modifiche.

Oulx, 22 gennaio 2002

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Paola Grasso

16

Comune di San Martino Alfieri (Asti)

Seconda Variante strutturale al P.R.G.C. del Comune di San Martino Alfieri (articolo 17, 4° comma, lettera "d", l.r. n. 56 del 5/12/1977 e s.m.i.) - adozione progetto definitivo

Il Responsabile del Procedimento

Vista la Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e successive modifiche ed integrazioni,

Vista la circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18 Luglio 1989;

avvisa

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41, in data 30/11/2001, esecutiva, è stato adottato il progetto definitivo di seconda variante strutturale del P.R.G.C. del territorio del Comune di San Martino Alfieri, ai sensi dell'art. 17, 4° comma, lettera d), della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.;

- che gli atti relativi - ivi compresa la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40, in data 30/11/2001, esecutiva, di controdeduzioni alle osservazioni presentate - vengono pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune di San Martino Alfieri per 30 giorni consecutivi dal 31/1/2002 al 1/3/2002 compresi.

Durante il periodo di pubblicazione e deposito chiunque potrà prendere visione degli atti nel seguente orario: giorni feriali dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e giorni festivi dalle ore 09,30 alle ore 10,30.

La presente pubblicazione viene effettuata "per notizia", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 8, della Legge Regionale n. 56/1977, e s.m.i.

San Martino Alfieri, 21 gennaio 2002

Responsabile del Procedimento
Marco Vergnano

17

Comune di San Martino Alfieri (Asti)

Terza Variante strutturale allo strumento urbanistico generale ed alla II° Variante strutturale in itinere, del Comune di San Martino Alfieri, ai sensi dell'articolo 17, 4° comma, lettera "d" della Legge Regionale n. 56 del 5/12/1977 e s.m.i. Adozione progetto definitivo

Il Responsabile del Procedimento

Vista la Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e successive modifiche ed integrazioni,

Vista la circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18 Luglio 1989;

avvisa

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43, in data 30/11/2001, esecutiva, è stato adottato il progetto definitivo di terza variante strutturale allo strumento urbanistico generale, ed alla 2° variante strutturale in itinere del Comune di San Martino Alfieri, ai sensi dell'art. 17, 4° comma, lettera d), della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.;

- che gli atti relativi - ivi compresa la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42, in data 30/11/2001, esecutiva, di presa d'atto di mancanza di osservazioni - vengono pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune di San Martino Alfieri per 30 giorni consecutivi dal 31/1/2002 al 1/3/2002 compresi.

Durante il periodo di pubblicazione e deposito chiunque potrà prendere visione degli atti nel seguente orario: giorni feriali dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e giorni festivi dalle ore 09,30 alle ore 10,30.

La presente pubblicazione viene effettuata "per notizia", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 8, della Legge Regionale n. 56/1977, e s.m.i.

San Martino Alfieri, 21 gennaio 2002

Il Responsabile del Procedimento
Marco Vergnano

18

Comune di San Mauro Torinese (Torino)

Del. C.C. n. 79/2001: "Variante n. 1 al piano particolareggiato esecutivo dell'area NI.O.1 - Approvazione ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 56/1977 e s.m.i."

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Dare atto che entro i termini fissati non sono pervenute osservazioni alla Variante n. 1 al piano particolareggiato esecutivo dell'area NI.O.1;

2) Approvare, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 56/77 e s.m.i., la variante n. 1 al Piano Particolareggiato Esecutivo dell'Area NI.O.1, non costituente variante al Piano Regolatore Generale Comunale, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Urbanistica - composta dai seguenti elaborati tecnici:

a) relazione;

b) allegati grafici

- allegato 1: estratto Piano Particolareggiato - planivolumetrico Tav. 4;

- allegato 2: variante al Piano Particolareggiato - planivolumetrico Tav. 4;

- allegato 3: estratto Piano Particolareggiato - planivolumetrico Tav. 6

- allegato 4: variante al Piano Particolareggiato - planivolumetrico Tav. 6

c) norme di attuazione:

- allegato 5: estratto norme di Piano Particolareggiato;

- allegato 6: variante alle norme di Piano particolareggiato;

- allegato 7: Testo coordinato delle Norme del Piano Particolareggiato;

3) Dare atto che la validità del Piano Particolareggiato, prevista in 10 anni dalla data di adozione rimane invariata.

Il Responsabile
del Settore Urbanistica
ed Edilizia Privata
geom. Giuseppe Enrico

19

Comune di Sandigliano (Biella)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.10.2001 "Approvazione del Regolamento Edilizio"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare le modifiche ed integrazioni proposte agli artt. 39 c. 3; art. 47 c. 4.; art. 52 c. 8; art. 62 c. 5

2) di approvare di conseguenza il Regolamento Edilizio nel testo come qui allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo delle modifiche ed integrazioni citate, redatto ai sensi della L.R. 19 del 8.7.1999 art. 3 comma 3, composto da n. 70 articoli, n. 1 art. 27 bis relativo a disposizione transitoria, n. 1 appendice all'art. 31, n. 14 allegati modello, certificato con gli estremi dell'approvazione.

3) di dichiarare espressamente che il suddetto Regolamento è conforme a quello tipo approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione del 29.7.1999 n. 546-9691, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge regionale 8.7.1999 n. 19, così come previsto dal comma 3 del citato art. 3.

20

Comune di Trinità (Cuneo)

Bando per l'assegnazione dei posteggi sul mercato settimanale di Trinità

Il Comune di Trinità intende assegnare in regime di concessione decennale i posteggi disponibili sul mercato settimanale.

Il mercato è previsto da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre al giovedì dalle 8.00 alle 13.00, da giugno a settembre al giovedì dalle 16.00 alle 22.00.

Il mercato comprende n. 12 posteggi, di cui fino a 5 per prodotti del settore alimentare,

Sono inoltre previsti n. 2 posteggi, in aggiunta ai suddetti, riservati ai produttori agricoli.

I banchi del settore alimentare sono ripartiti secondo i seguenti settori merceologici trattati:

Carni, 1 banco - Pesce, 1 banco - Formaggi e salumi, 1 banco - Frutta e verdura, 1 banco - Dolciumi, 1 banco.

I banchi del settore non alimentare vengono ripartiti secondo i seguenti settori merceologici trattati:

Vestuario, 1 banco - Pelletteria e accessori vestuario, 1 banco - Musica, 1 banco - Giocattoli e cartoleria, 1 banco - Biancheria intima, 1 banco - Biancheria per la casa, 1 banco - Calzature, 1 banco.

I Commercianti interessati alla assegnazione dei posteggi devono presentare istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Gli uffici comunali entro il 31.3.2002 predispongono apposita graduatoria, per ciascuna tipologia di banchi prevista, che terrà conto:

- del maggior numero di presenze sul mercato estivo 2001 (dati in possesso degli uffici comunali),

- (in caso di parità) della maggiore anzianità nella attività di commercio su area pubblica, come risultante dall'iscrizione al registro imprese,

- (in caso di parità) della maggiore anzianità della autorizzazione esibita,

- (in caso di parità) della data di presentazione della domanda.

Con la stessa tempistica suddetta vengono assegnati n. 2 posti riservati agli agricoltori.

Il testo integrale del presente bando e lo schema per la presentazione della domanda sono disponibili presso l'ufficio segreteria del Comune.

Trinità, 22 gennaio 2002

Il Responsabile del servizio
Gabriele Somà

21

Comune di Villanova Monferrato (Alessandria)

Delibera C.C. n. 45 del 27 novembre 2001 - Approvazione regolamento edilizio

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. di revocare la propria deliberazione n. 53 del 29/11/1999 per i motivi e le ragioni in premessa specificate

2. di approvare il regolamento edilizio allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale comprendente n. 67 articoli, n. 1 appendice all'art. 31 e n. 10 modelli allegati;

3. di dare atto che il Regolamento edilizio approvato è conforme al regolamento tipo approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio regionale n. 29/7/1999 n. 548-9691

22

Liquigas S.p.A. - Brescia

Elenchi dei Comuni e delle relative tariffe massime in vigore dal 1° gennaio 2002 relativamente agli impianti canalizzati di G.P.L. (propano commerciale), venduto a mezzo rete urbana

Impianto/Comune	Prov.	Tariffa in vigore dal 1/1/2002
Comune di Roccaforte Ligure (Borassi/Camere Vecchie)	AL	Euro/mc 1,46
Liquigas S.p.A. Filiale Piemonte - Liguria Responsabile di Filiale Andrea Vallino		

23

PARTITA	FG	NUM.	QUALITA'	DITTA	SUPERF. DA ESPROPRIARE		
					HA	A	CA
26429	66	161/a	Seminativo irriguo	Blengino Giuseppe (omissis)	3	47	64
26429	66	162	Seminativo irriguo	Blengino Giuseppe (omissis)	0	62	80
26429	66	163	Seminativo irriguo	Blengino Giuseppe (omissis)	0	97	01

L'A.S.L. n. 16 Mondovì-Ceva è pertanto autorizzata a procedere all'occupazione permanente e definitiva degli immobili così come descritti.

Tutte le suddette aree sono meglio individuate nella planimetria allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante.

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
del Servizio Espropri
Dario Zampedri

24

Provincia di Cuneo - Divisione tecnica - Settore risorse idriche

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 "Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica". Derivazione n. 3201 dal torrente Gesso in comune di Roccavione. Istanza di rinnovo concessione 1.3.2000. Richiedente: Cartiera Pirinoli S.p.A., con sede in Roccavione, Via della Moletta

Con determinazione dirigenziale 17.12.2001 n. 150, è stato assentito il rinnovo della concessione di derivare, per anni trenta successivi e continui, a decorrere dal 9.12.2001 dal torrente Gesso, in comune di Roccavione, la portata di 1 modulo ad uso industriale.

Estratto del disciplinare 13 dicembre 2001, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi:

Art. 13 - Garanzie da osservarsi

A carico della Società concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime

Provincia di Cuneo

N. 99/01 - Data 28 dicembre 2001 - Oggetto: Comune di Mondovì - Legge 22.10.1971 n. 865 art. 13 - Espropriazione degli immobili siti nel Comune di Mondovì necessari alla costruzione del Nuovo Ospedale

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

I. di autorizzare in favore dell'A.S.L. n. 16 Mondovì-Ceva l'espropriazione degli immobili siti nel territorio del Comune di Mondovì necessari alla realizzazione dell'Opera citata in narrativa e di seguito descritti:

del corso d'acqua in dipendenza del concesso rinnovo di derivazione. In ogni caso la Società concessionaria dichiara formalmente di tenere sollevata o indenne l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi molestia giudiziale o protesta di danni da parte di terzi, che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Registrato a Cuneo il 19 dicembre 2001 al n. 6778 Serie 3°. Esatte L. 3.650.000.

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

25

Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 "Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica". Rinnovo Derivazione n. 1380/A Bedale Piossasco-Moschieres - Comune di Dronero - Istanza 27.4.1983

Con determinazione dirigenziale n. 1 del 12.1.2001 è stata rilasciata la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del 1.2.1987, al Comune di Dronero di derivare dai Bedali Piossasco e Moschieres affluenti del T. Maira in Comune di Dronero mod. totali 1,70 (l/s 170) ad uso irriguo.

Estratto del disciplinare

Art. 13 - Riserve

La concessione dovrà intendersi fatta entro i limiti della disponibilità dell'acqua e che può competere all'Amministrazione concedente e senza pregiudizio delle concessioni anteriori ed in generale dei diritti dei terzi. Il Comune concessionario renderà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente di qualunque molestia giudiziale che potesse prove-

nirle da terzi i quali si ritengano pregiudicati dalla presente concessione, fermi rimanendo tutti gli altri patti del presente disciplinare, salvi gli atti diritti che in virtù delle disposizioni vigenti derivino dall'Amministrazione dal carattere di revocabilità della concessione.

Registrato a Cuneo il 30.1.2001 al n. 785/1 serie 3°. Esatte lire 260.000 (duecentosessantamila)

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

26

Provincia di Torino

Prat. 59/2001. Legge 22.10.1971 n. 865 art. 20 - 3.1.1978 n. 1 art. 3. Occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione della circonvallazione di Traversella lungo la S.P. 64 della Valchiussella

(omissis)

determina

Art. 1

In favore della Provincia di Torino è autorizzata l'occupazione d'urgenza per la durata di cinque anni, decorrenti dal 28/8/2001 data del provvedimento con cui venne perfezionata la pubblica utilità, degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in premessa e descritti nell'allegato elenco ditte che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 2

La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

Art. 3

La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità d'occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 4

La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

Art. 5

Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio di questa Amministrazione e del Comune di Traversella.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Torino. 14 gennaio 2002

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti

27

Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Territoriale

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale n. 32155 del 12.11.2001

Il Dirigente responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 27.9.2001, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta S.I.T.A.I. Resine S.p.A., con sede legale in Via Valsesia, 2/8 del Comune di Prato Sesia (NO) e stabilimento in Via Marconi, 187 del Comune di Trino, la concessione di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di due pozzi, in Comune di Trino mod. massimi 0,06 e medi 0,04 d'acqua da utilizzare per scopi industriali;

3) Di accordare la concessione di che trattasi per un periodo di anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 10.8.1999 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dalla normativa vigente e precisamente a decorrere dal 10.8.1999 fino al 31.12.1999 (4 mesi, 21 giorni) il canone di L. 1.241.900 (euro 641,39) pari alla quota parte del minimo ammesso di L. 3.177.305 (euro 1.604,94) corrispondente al periodo di 4 mesi e 21 giorni, ai sensi della L. 36/94 ed a termini dell'art. 1 comma 3 del D.M. 20.3.1998;

- a decorrere dal 1.1.2000 fino al 31.12.2000 il canone di L. 3.215.430= (euro 1660,63) pari al minimo ammesso ai sensi della L. 36/94 ed a termini dell'art. 1 comma 1 del D.M. 24.11.2000;

- a decorrere dal 1.1.2001 fino al 31.12.2001 il canone di L. 3.270.095 (euro 1688,86) pari al minimo ammesso ai sensi della L. 36/94 ed a termini dell'art. 1 comma 2 del D.M. 24.11.2000;

- a decorrere dall'1.1.2002 il canone annuo di L. 3.309.340 (euro 1709,13) pari al minimo ammesso ai sensi della L. 36/94 ed a termini dell'art. 1 comma 3 del D.M. 24.11.2000, salvo i successivi aggiornamenti previsti dall'art. 3 del D.M. 25.2.1997 n. 90, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto od in parte della concessione;

4) di stabilire che il canone annuo relativo alla suindicata concessione dovrà essere versato anticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure sul c/c bancario n. 10/395258, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - Istituto San Paolo IMI di Torino, via Garibaldi 2, 10122 Torino, codice ABI 01025, codice CAB 01100 con la causale "Canoni arretrati per l'uso delle acque pubbliche" e l'indicazione del numero della pratica.

Vercelli, 15 gennaio 2002

Il Dirigente di Settore
Giorgio Gaietta

28

Regione Piemonte - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico - Verbania

Avviso - R.D. 25.7.1904 n. 523, art. 97 - Torrente Anza in Comune di Ceppo Morelli (VB)

Il Responsabile del Settore

Vista la domanda della Ditta Edison S.p.A. - Via Augusta, 166 - Bolzano, per essere autorizzata alla esecuzione dei lavori di asportazione materiale litoidi dell'alveo del Torrente Anza per il ripristino della piena funzionalità del bacino idroelettrico di Ceppo Morelli (VB).

Considerato che l'intervento proposto rientra nelle attività finalizzate alla conservazione della sezione utile di deflusso;

Visto il R.D. 25.7.1904, art. 97, la legge 18.5.1989 n. 183, la legge 5.1.1994 n. 37, le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 26 dell'11/12/97 e n. 18 del 26.4.01;

dispone

che la domanda suddetta, corredata da una tavola di disegni redatti dal Geom. Flavio Prati in argomento sia depositata presso il Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione in ore d'Ufficio.

Copia della presente ordinanza viene pubblicata, per quindici giorni consecutivi anche all'Albo Pretorio del Comune di Ceppo Morelli (VB).

Le eventuali opposizioni, redatte in carta da bollo di Euro 10,33 (Lit. 20.000=), potranno essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di verbania presso gli Uffici di Via Romita, 13 bis a Domodossola.

Il Responsabile del Settore Vicario
Ing. G. Ercole

29

S. Quirico Gas S.p.A. - Crema (Cremona)

Tariffe gas - Servizio gas metano distribuito a mezzo rete urbana nei Comuni di Varallo - Quarona (VC)

Opzioni tariffarie in vigore dal 1° gennaio 2002 per la distribuzione e fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato.

La Società S. Quirico Gas S.p.A., con sede in Crema (VR) via S. Chiara n. 9, concessionaria per la distribuzione e fornitura del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni di Varallo e Quarona, comunica che, con riferimento alla Deliberazione n. 237/00 del 28 dicembre 2000 e successive integrazioni e modificazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le opzioni tariffarie di distribuzione e fornitura in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002 sono le seguenti:

Quota variabile

- 1 Fascia da 0 a 10.000 MJ
- 0,75556 Centesimi di Euro per MJ
- 14,63 Lire per MJ

- 2 Fascia da 10.001 a 60.000 MJ
- 0,69359 Centesimi di Euro per MJ
- 13,43 Lire per MJ
- 3 Fascia da 60.001 a 100.000 MJ
- 0,69875 Centesimi di Euro per MJ
- 13,53 Lire per MJ
- 4 Fascia da 100.001 a 400.000 MJ
- 0,70702 Centesimi di Euro per MJ
- 13,69 Lire per MJ
- 5 Fascia da 400.001 a 4.000.000 MJ
- 0,70185 Centesimi di Euro per MJ
- 13,59 Lire per MJ
- 6 Fascia da 4.000.001 a 8.000.000 MJ
- 0,68223 Centesimi di Euro per MJ
- 13,21 Lire per MJ
- 7 Fascia oltre 8.000.000
- 0,64453 Centesimi di Euro per MJ
- 12,48 Lire per MJ

Quota fissa (per mese dividere per 12)

- 1 fascia da 0 a 100.000 MJ 1.859,24 Centesimi di euro/anno
- 36.000 Lire/anno
- 2 Fascia oltre 100.000 MJ 3.098,74 Centesimi di euro/anno
- 60.000 Lire/anno

Crema, 22 gennaio 2002

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Cristina Crotti

30

S. Quirico Gas S.p.A. - Crema (Cremona)

Servizio gas metano distribuito a mezzo rete urbana nei Comuni di Crevacuore - Pray - Coggiola - Portula - Trivero - Vallemosso - Ailoche - Mosso - Soprana - Veglio - Strona - Callabiana - Camandona - Casapinta - Mezzana Mortigliengo - Pettinengo (BI) - Guardabosone - Postua (VC)

Opzioni tariffarie in vigore dal 1° gennaio 2002 per la distribuzione e fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato.

La Società S. Quirico Gas S.p.A., con sede in Crema (VR), Via S. Chiara n. 9, concessionaria per la distribuzione e fornitura del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni di Crevacuore, Pray, Coggiola, Portula, Trivero, Vallemosso, Ailoche, Mosso, Soprana, Veglio, Strona, Callabiana, Camandona, Casapinta, Mezzana Mortigliengo, Pettinengo, Guardabosone e Posta, comunica che, con riferimento alla Deliberazione n. 237/00 del 28 dicembre 2000 e successive integrazioni e modificazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le opzioni tariffarie di distribuzione e fornitura in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002 sono le seguenti:

Quota variabile

- 1 Fascia da 0 a 10.000 MJ
- 0,81134 Centesimi di Euro per MJ
- 15,71 Lire per MJ
- 2 Fascia da 10.001 a 60.000 MJ
- 0,71838 Centesimi di Euro per MJ
- 13,91 Lire per MJ
- 3 Fascia da 60.001 a 100.000 MJ

- 0,74059 Centesimi di Euro per MJ
- 14,34 Lire per MJ
- 4 Fascia da 100.001 a 400.000 MJ
- 0,75711 Centesimi di Euro per MJ
- 14,66 Lire per MJ
- 5 Fascia da 400.001 a 4.000.000 MJ
- 0,71580 Centesimi di Euro MJ
- 13,86 Lire per MJ
- 6 Fascia da 4.000.001 a 8.000.000 MJ
- 0,71167 Centesimi di Euro per MJ
- 13,78 Lire per MJ
- 7 Fascia oltre 8.000.000
- 0,65744 Centesimi di Euro per MJ
- 12,73 Lire per MJ

Quota fissa

- 1 Fascia da 0 100.000 MJ
- 1.859,24 Centesimi di euro/anno (per mese dividere per 12)
- 36.000 Lire/anno (per mese dividere per 12)
- 2 Fascia da 100.001 a infinito
- 3.098,74 Centesimi di euro/anno (per mese dividere per 12)
- 60.000 Lire/anno (per mese dividere per 12)

Crema, 22 gennaio 2002

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Cristina Crotti